

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 aprile 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ANENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 1.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1994, n. 39.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993 . Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1994, n. 22.

Quota di partecipazione annuale al Consorzio universitario Molisano con sede in Campobasso Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1994, n. 23.

Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico della riabilitazione Pag. 5

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 dicembre 1994, n. 47.

Adeguamento degli articoli 18 e 22 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante «Interventi in materia di credito agrario», al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia . . . Pag. 5

LEGGE 7 gennaio 1995, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluricennale per il triennio 1995-1998 Pag. 6

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 2.

Disposizioni urgenti nel settore forestale Pag. 6

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 3.

Proroga delle gestioni straordinarie dei consorzi di bonifica Pag. 6

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina». Pag. 6

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 5.

Proroga dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e all'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 . Pag. 9

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 6.

Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale Pag. 9

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 7.

Disposizioni concernenti le assunzioni presso gli enti locali. Pag. 10

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 8.

Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italcalt, addetti al comparto dei sali alcalini Pag. 10

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 9.

Proroga fino al 30 giugno 1995 della gestione straordinaria dell'Espis, dell'Ems e dell'Azasi Pag. 11

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 10.

Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell'ambiente Pag. 11

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1995, n. 1.**

Modifica alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 (Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1995, n. 2.

Interventi regionali a favore del Fondo Intercategoriale di sostegno (F.I.S.) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1995, n. 3.

Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti Pag. 14

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 Pag. 19

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 41.**

Promozione della ricerca scientifica in Campania Pag. 20

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 42.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 concernente le norme per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella regione Campania Pag. 23

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 43.

Funzionamento dei servizi del provveditorato, delle casse economiche e del patrimonio Pag. 23

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1995, n. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, concernente l'utilizzazione e l'adeguamento delle procedure e delle provvidenze di cui alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, al fine del sostegno delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali Pag. 30

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1995. Pag. 30

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 68.**

Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 59, concernente «Assessment del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994» e variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1994 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1994, n. 69.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993. Pag. 30

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 5 aprile 1993, n. 12, recante: «Norme in materia di sport e tempo libero». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 9 aprile 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 2 del 15 gennaio 1994) Pag. 31

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 1^o settembre 1993, n. 46, recante: «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 75 del 3 settembre 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 9 del 5 marzo 1994) Pag. 31

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 1^o settembre 1993, n. 48, recante: «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 76 del 7 settembre 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 9 del 5 marzo 1994) Pag. 31

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 1.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 6 dell'11 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla regione per l'esercizio finanziario 1994 rispettivamente in L. 36.674.072.759.933 e in L. 47.694.266.790.377 giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1994 gli impegni e i pagamenti secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in L. 36.674.072.759.933 e in L. 47.694.266.790.377 giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1994 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

5. È altresì approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1994/1996 allegato alla presente legge.

Art. 2.

Disavanzo di bilancio

1. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è determinato per l'anno 1994 in L. 1.330.000.000.000.

Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

a) saldo negativo presunto dell'esercizio 1993, pari a lire 500.000.000.000;

b) disavanzo dell'esercizio 1994, determinato in lire 830.000.000.000.

2. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 12% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15.

3. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. La giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi.

5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1994.

6. L'onere derivante dall'ammortamento semestrale dei mutui sopradetti, valutato in lire 72,65 milioni per ogni 1.000 milioni di previsto contratto, è posto a carico dei capitoli 5.1.1.1.541 e 5.1.1.1.668, iscritti nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

7. Per gli esercizi successivi il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 5.1.1.

Art. 3.

Anticipazioni e fondo di riserva di cassa

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48, la giunta regionale è autorizzata per l'anno 1994 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a lire 500 miliardi, di cui lire 300 miliardi per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti sanitari.

2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte ai capitoli 5.2.1.427, 3537 e 5.1.2.1.1428, 3540.

3. Quale onere degli interessi passivi connessi alle predette anticipazioni è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 15 miliardi riguardanti il settore sanitario iscritti al capitolo 5.1.2.1.3539 e lire 10 miliardi iscritti al capitolo 5.1.2.1.540.

4. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1994 in L. 2.951.588.152.889 ed iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.

Art. 4.

Sanità

1. Le entrate e le spese per il finanziamento, anno 1994, del servizio sanitario regionale sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su due appositi capitoli classificati al titolo 1, categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in appositi capitoli che ne identificano la destinazione funzionale.

2. La giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.

3. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al secondo comma, comunque nel limite complessivo di 1/4 delle entrate previste per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

4. La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle USSL e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della regione demandano, per l'anno 1994, alla competenza regionale.

5. Qualora nel corso dell'anno 1994 tali attività vengano trasferite alle USSL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza.

6. La giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, legge 421/92, e dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo n. 502/92, è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione, negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, lire 13.500.000 milioni di cui:

A) in entrata:

1) lire 9.300.000 milioni per i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale attribuiti alla regione;

2) lire 4.200.000 milioni, corrispondenti alla prevista quota integrativa del fondo sanitario nazionale da assegnare alla regione.

B) in spesa:

1) lire 13.371.496 milioni per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario iscritte ai capitoli: 2.3.1.1.3590, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596; 2.3.3.1.3614; 2.3.6.1.3587, 3606, 3607, 3608; 2.3.7.1.3593, 3602, 3603, 3605, 3609, 3611, 3612;

2) lire 103.504 milioni per l'effettuazione degli interventi diretti della regione di cui al precedente sesto comma in materia sanitaria, iscritti ai capitoli: 2.3.5.1.3615, 3616; 2.3.7.1.3604, 3613; 2.3.8.1.3589, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3610;

3) lire 25.000 milioni per la costituzione del Fondo di riserva per il finanziamento di spese correnti relative agli interventi di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritto al capitolo 2.3.1.1.3588.

8. Tra i capitoli di cui al precedente comma sono autorizzati per l'esercizio 1994 variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo-*quinquies* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.**Trasporti**

1. Le entrate e le spese per il finanziamento, anno 1994, dei trasporti pubblici regionali, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su un apposito capitolo classificato al titolo 1, categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in apposito capitolo che ne identifica la destinazione funzionale.

2. La giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli enti che nel territorio regionale esercitano il servizio dei trasporti pubblici.

3. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare accounti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma secondo, comunque nel limite complessivo di 1/4 delle entrate previste per il finanziamento del settore dei pubblici trasporti.

Art. 6.**Quantificazione di spesa**

1. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono autorizzate per l'anno finanziario 1994 le spese indicate all'allegato elenco A.

2. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 1994 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.

3. Le quote annuali afferenti le iniziative finanziate con il Fondo ricostruzione infrastrutture sociali Lombardia sono rideterminate nell'importo risultante dalle relative schede allegate al bilancio pluriennale.

4. È autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, la riscossione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione specifica.

Art. 7.**Clausola d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 febbraio 1994

GHILDARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 gennaio 1994, n. 22702/196).

95R0323

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1994, n. 39.**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 12 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0324

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1994, n. 22.****Quota di partecipazione annuale al Consorzio universitario Molisano con sede in Campobasso.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 26 del 21 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise aderisce — ai sensi di quanto disposto con la legge regionale n. 11 del 28 aprile 1986 — al Consorzio Universitario Molisano con sede in Campobasso e ne approva i fini statutari.

Art. 2.

La regione Molise si impegna a versare in favore del Consorzio di cui al precedente art. 1 un contributo annuale di importo non inferiore a quello previsto dalle norme statutarie del Consorzio medesimo. La misura del contributo sarà determinata con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico per il 1994 al capitolo 12700 del bilancio regionale.

Per gli esercizi futuri l'importo degli stanziamenti verrà stabilito con le leggi che approvano i bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo — a chiunque spetti — di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 19 dicembre 1994

DI GIANDOMENICO

95R0017

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1994, n. 23.

Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico della riabilitazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 26 del 21 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 terzo comma decreto legge n. 502/1992, che reca la nuova disciplina della formazione del personale in parola, gli oneri connessi alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anche riferiti al funzionamento delle scuole di formazione e dei relativi organismi di amministrazione nonché alla concessione degli assegni di studio nella misura fissata dalla Giunta Regionale, sono a carico della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata annualmente alla Regione.

2. La spesa occorrente è quantificata in ulteriori L. 6.000.000.000 per garantire il completamento degli studi agli studenti che frequentano i corsi formativi e graverà sul cap. 34100 del bilancio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 19 dicembre 1994

DI GIANDOMENICO

95R0018

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 dicembre 1994, n. 47.

Adeguamento degli articoli 18 e 22 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante «Interventi in materia di credito agrario», al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 62 del 13 dicembre 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 18, primo comma, le parole: «nella forma di apertura di conto corrente a norma dell'articolo 11 della legge 1º luglio 1977, n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «nelle forme previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni»;

b) all'articolo 18, terzo comma, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al primo comma dell'articolo 18 è concesso con le seguenti modalità:

a) sull'intero ammontare del finanziamento per i primi sei mesi;

b) sul 50 per cento del finanziamento per la residua durata.

La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 è effettuata dall'I.R.C.A.C. direttamente alle aziende di credito finanziatrici alla data di scadenza degli stessi, ferma restando la corresponsione degli interessi, nella ipotesi di pagamento oltre tale scadenza, nella misura pari a quella riconosciuta alla Regione sulle giacenze di tesoreria.

Ai beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 è fatto divieto di erogare ai soci, a saldo o in acconto, liquidazioni finali prima dell'integrale estinzione dei prestiti agevolati ottenuti per la campagna cui la liquidazione stessa si riferisce.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, accertata dall'I.R.C.A.C., comporta l'esclusione dalle agevolazioni creditizie per l'annata successiva a quella dell'accertamento dell'inadempienza.

Sulle operazioni assistite dai benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può disporre accertamenti anche congiuntamente all'I.R.C.A.C.

Il pagamento delle anticipazioni ai conferenti è effettuato dagli istituti ed enti di credito sulla base di appositi bollettini di conferimento, predisposti dall'organo associativo, intestati ai singoli soci e quietanzati dagli stessi presso gli sportelli bancari. I bollettini contengono, oltre l'importo, i dati catastali del fondo, l'indicazione delle quantità e delle caratteristiche dei prodotti conferiti».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal giorno 1º novembre 1994.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 dicembre 1994

MARTINO

95R0019

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1995, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 7 gennaio 1995)

(Omissis).

95R0419

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 2.

Disposizioni urgenti nel settore forestale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1, è prorogato al 30 aprile 1995.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0121

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 3.

Proroga delle gestioni straordinarie dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'approvazione del disegno di legge concernente il settore della bonifica e il riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 aprile 1995 le attuali gestioni straordinarie dei consorzi sono affidate a funzionari dell'amministrazione regionale.

2. Ai funzionari dell'amministrazione regionale, nominati commissari straordinari dei consorzi di bonifica e di bonifica montana si applicano, per l'attività gestionale demandata, le disposizioni di cui al comma 2 dello art. 42 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 26.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0122

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ente autonomo regionale «Teatro di Messina»

1. È istituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina», con personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina, Vittorio Emanuele, Sala Laudamo, Teatro in Fiera, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli stabili, concessi in comodato gratuito dal comune di Messina, nonché tutti gli altri contenitori culturali messi comunque a disposizione dell'Ente Teatro di Messina in comodato o con convenzione.

Art. 2.

Finalità

1. L'Ente ha come fini:

- a) la formazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, della prosa e del cinema, nonché di ogni altro genere di spettacolo; a tal fine l'Ente può organizzare mostre, convegni, esposizioni permanenti, pubblicare libri e riviste;
- b) la formazione professionale nel settore del teatro, della musica, del balletto e di ogni altra forma di spettacolo;
- c) la produzione, coproduzione, distribuzione, organizzazione e la rappresentazione di spettacoli lirici, musicali, di danza, di prosa, nonché di ogni altra forma di spettacolo, in Sicilia, fuori dal territorio regionale e all'estero, per realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo culturale.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» è costituito:

- a) da un fondo di dotazione iniziale di L. 4.541.007.528 pari all'importo residuo del contributo regionale per l'esercizio 1993 corrisposto all'associazione Ente Teatro di Messina e non speso nell'esercizio di competenza;
- b) dagli utili di gestione;
- c) dai beni che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente;
- d) da eventuali conferimenti da parte degli enti pubblici e privati;
- e) da finanziamenti dello Stato.

Art. 4.

Dotazione finanziaria

1. Al finanziamento dell'Ente sarà provveduto:

- a) con un contributo annuo della Regione fissato nell'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17;
- b) con gli introiti ed i proventi delle attività direttamente svolte dall'Ente ai sensi della lettera b) dell'art. 3 poiché l'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» non ha fini di lucro;
- c) con elargizioni volontarie di enti e privati;
- d) con contributi del comune e della provincia, nonché con eventuali altri contributi che enti pubblici e associazioni private si impegnano a versare annualmente in base a convenzioni da stipulare con l'Ente per un tempo da definirsi.

2. Il comune di Messina potrà disporre gratuitamente delle sale teatrali e dei servizi dell'Ente per attività organizzate direttamente dal comune stesso, per iniziative di rilevante interesse culturale, nei giorni e negli spazi disponibili risultanti dalla programmazione teatrale.

Art. 5.

Modalità di erogazione del contributo regionale

1. Il contributo sarà versato dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nella misura del 60 per cento, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, mentre il saldo sarà corrisposto in base al bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all'assessorato nel termine di quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

2. L'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, trascorso il termine di cui al comma 1, nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio consuntivo.

Art. 6.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» è nominato dal sindaco di Messina.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 8.

Sovrintendente

1. Il sovrintendente è nominato dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente che delibera con la maggioranza del consiglio in carica, fra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza.

2. Il sovrintendente fa parte di diritto, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, cura l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approvati dai direttori artistici e approvati dal consiglio di amministrazione.

3. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei direttori artistici e dei dirigenti per quanto di loro competenza.

4. Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente deliberante, con la maggioranza dei due terzi del consiglio in carica.

5. In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede, con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.

6. In caso di mancata designazione, entro il termine suindicato, da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla nomina del sovrintendente tra persone di chiara fama e comprovata esperienza.

7. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.

Art. 9.

Nomina e composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente che partecipa alle sedute senza diritto di voto, da:

- a) un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- b) tre rappresentanti del comune di Messina;
- c) due rappresentanti della provincia regionale di Messina, di cui un vicepresidente. Quest'ultimo sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore artistico della musica o della prosa con voto consultivo.

3. Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni.

4. Alla scadenza, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio di amministrazione scaduto.

5. Il compenso spettante ai componenti del consiglio d'amministrazione è determinato dal presidente della Regione.

6. Il presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che decade trascorsi tre mesi dalla nomina.

7. Con il decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

8. Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione delibera:

- lo statuto;
- il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;
- le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- le alienazioni e le locazioni;
- gli acquisti superiori a lire 20 milioni;
- la nomina dei direttori artistici.

2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d) sono inviate all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

3. Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

4. Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 11.

Nomina, composizione e compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente:

- due componenti effettivi e due supplenti dall'assessore regionale per gli enti locali e dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che li scelgono fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- un componente effettivo ed uno supplente dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, che li sceglie fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente.

2. Il presidente del collegio è eletto dai revisori effettivi e supplenti, nella prima seduta.

3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.

5. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Rientrano nei compiti del collegio dei revisori: il riscontro degli atti di gestione dell'Ente; l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo; l'esecuzione di verifiche di cassa; ogni altro adempimento di competenza dei revisori dei conti.

Art. 12.

Modalità di assunzione e trattamento del personale

1. Il personale dell'Ente è assunto secondo la legislazione vigente per le diverse qualifiche.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione e inviati per l'approvazione all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro cinque giorni dalla loro adozione. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede entro il termine di trenta giorni.

Art. 13.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.

2. Gli impegni di spesa non debbono eccedere le previsioni e le effettive possibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.

Art. 14.

Bilanci

1. L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario dell'Ente coincidono con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione annuale e quello triennale corredati dei rispettivi programmi dell'attività annuale dell'Ente e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che li approva, sentita la direzione regionale del bilancio, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

3. In caso di mancata approvazione, l'Ente provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo bilancio preventivo e di un nuovo programma di attività, che rimette all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della mancata approvazione.

4. L'assessorato, sentita la direzione regionale del bilancio, provvede all'approvazione del nuovo bilancio di previsione entro i successivi trenta giorni, dandone immediatamente comunicazione all'Ente.

5. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio preventivo qualora questo non gli sia stato trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a cui si riferisce.

6. Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ente che le trasmette entro i successivi cinque giorni all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che le approva nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

7. Il conto consuntivo dell'esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione sull'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio e del collegio dei revisori, è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che lo approva, sentita la direzione regionale del bilancio, nel termine dei successivi sessanta giorni.

Art. 15.

Approvazione dello statuto e passaggio del personale all'Ente

1. Il consiglio dell'Ente delibera il proprio statuto entro tre mesi dalla sua costituzione e lo trasmette all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la definitiva approvazione.

2. Il personale alle dipendenze del Teatro di Messina, in servizio al momento della costituzione dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o con contratto stagionale, sulla base della pianta organica approvata dall'assemblea dell'associazione, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» attraverso una prova di idoneità.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0123

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 5.

Proroga dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e all'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale

1. Il termine per l'utilizzazione dei residui di spese in conto capitale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 1995.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente interventi straordinari per il dissesto statico in località «Tremonti-Ritiro».

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, sono così sostituiti:

«1. Gli interventi di cui all'art. 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con la prefettura di Messina, saranno attuati dal prefetto di Messina ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando gli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge, in aggiunta a quelli assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente contributi straordinari ai soci assegnatari di consorzi penalizzati dal dissesto statico.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, è così sostituito:

«2. L'intervento di cui al comma 1 è diretto ad adeguare il costo delle unità abitative alle effettive capacità economico-finanziarie dei soci assegnatari e verrà erogato direttamente a ciascun socio che allegherà all'istanza di contributo una dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle condizioni previste dal presente articolo per ottenere il contributo.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, concernente proroga dei termini per le assunzioni in imprese operanti in Sicilia.

1. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 5.

Proroga delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, relativo alla incentivazione di attività economiche per il comune di Ragusa.

1. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche sono prorogate per un ulteriore quinquennio a decorrere dal 1995.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0124

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 6.

Proroga dei termini per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali

1. L'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono efficaci per la durata di 36

mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati. È fatto obbligo all'amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'amministrazione.

2. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 dell'amministrazione regionale sono efficaci per la durata di 48 mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati.

Art. 2.

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo alla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994).

Art. 3.

(Articolo omissis in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 4 della legge approvata dall'assemblea regionale il 10 maggio 1994 e promulgata come legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35).

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 della legge recante «Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione» approvata dall'assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994.

Art. 5.

Modifica all'art. 55 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, in materia di fidejussioni per le cooperative.

1. All'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto con l'art. 55 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, le parole «cooperativa venditrice» sono sostituite dalle parole «cooperativa acquirente».

Art. 6.

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994).

Art. 7.

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994).

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 7.

Disposizioni concernenti le assunzioni presso gli enti locali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative statali in materia di rideterminazione delle piante organiche, carichi di lavoro, deficiarietà strutturale e dissesto dei bilanci, gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi entro il 31 agosto 1993 le cui graduatorie sono approvate entro il 30 giugno 1995, nonché all'assunzione degli aventi diritto in base alle graduatorie degli uffici di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvederà la Regione, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, salvo l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne l'onere, man mano che si rendono vacanti posti di organico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalle assunzioni di cui all'art. 1, calcolato in lire 20.000 milioni, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo del capitolo 18709.

2. Gli oneri per gli anni successivi, che saranno determinati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0126

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 8.

Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 28 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti non riassunti nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini.

95R0125

3-ter. Sono ammessi ai benefici di cui ai commi 2 e 3 i lavoratori che a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente.

3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui ai commi 2 e 3 i lavoratori delle unità produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione di cui al comma 2.

3-quinquies. L'Amministrazione regionale, anche a mezzo del corpo regionale delle miniere, è autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.a. Italkali che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal comma 3, fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori, che maturino le condizioni di età o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili, sono applicabili i benefici previsti dai commi 2 e 3.

3-sexies. Per le finalità del comma 3-quinquies e iscritto apposito capitolo nel bilancio della Regione da utilizzare per far fronte all'onere integrativo conseguente, da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta ed il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente.

3-septies. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter il fondo di cui all'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato per l'esercizio finanziario 1994 di lire 15.000 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 64955 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

3-octies. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-quinquies e 3-sexies è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere ricadente nell'esercizio 1994 si provvede con parte delle disponibilità del fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Gli oneri ricadenti negli esercizi 1995 e 1996 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001».

Art. 2.

1. Senza pregiudizio per l'adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle concessioni minerarie qualora ne ricorrano le condizioni, l'assessore regionale per l'industria, preso atto dell'avvenuta consegna delle opere infrastrutturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1^o febbraio 1991, n. 8, da parte delle ditte appaltatrici, ingiunge il termine entro il quale, a pena di decadenza delle concessioni minerarie dei sali potassici, la società Italkali è tenuta a riavviare l'attività produttiva delle miniere, reiscrivendovi prioritariamente i lavoratori di cui al comma 3-quinquies.

Art. 3.

1. L'Ente minerario siciliano (E.M.S.), in deroga alle vigenti norme, è autorizzato a trasferire a valore nominale l'intera quota di capitale detenuta nella Italkali S.p.a. all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), che non potrà alienarla in mancanza di apposita disposizione legislativa.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0127

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 9.

Proroga fino al 30 giugno 1995 della gestione straordinaria dell'Espis, dell'Emis e dell'Azaspi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque fino al 30 giugno 1995, l'amministrazione straordinaria dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'Azienda asfalti siciliana è affidata ad un commissario nominato dal presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0128

LEGGE 10 gennaio 1995, n. 10.

Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, n. 3 dell'11 gennaio 1995)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici

1. La Regione provvede ad adeguare la propria legislazione sui lavori pubblici ai principi fondamentali introdotti in materia dalla normativa statale di riforma economico - sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

2. Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale di adeguamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni delle leggi regionali in vigore.

3. Le disposizioni di cui al capo VI della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente in ordine agli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU al netto di IVA, si applicano anche agli appalti di importo inferiore, salvo quanto diversamente disposto dalla stessa legge con specifico riferimento ai medesimi.

4. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, nonché il comma 3 dello stesso articolo ad eccezione di quanto vi è previsto circa l'immediata applicazione nella Regione degli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Programmazione triennale e di spesa delle opere pubbliche per l'anno 1995

1. I commi 3, 4 e 8 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1996.

2. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1995 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 aprile del 1995.

3. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1995 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

4. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1^a settembre 1993, n. 25, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1995.

Art. 3.

Estensione al 1995 del piano di riparto del fondo per la progettazione di opere pubbliche

1. Per l'esercizio finanziario 1995 resta fermo, per tutti gli effetti di cui all'art. 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di riparto delle disponibilità del fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche, deliberato dalla giunta regionale per l'esercizio finanziario 1994.

Art. 4.

Deroga in materia di assegnazione di incarichi di progettazione a professionisti esterni

1. Per la redazione della progettazione degli interventi previsti nel piano con annesso programma di ricostruzione 1994/97 di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, non si applica la disposizione dettata dall'art. 5, comma quindicesimo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dallo art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 5.

Ulteriore proroga delle graduatorie di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15

1. Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, già sostituito con l'art. 16 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, è ulteriormente sostituito con il seguente: «Le graduatorie hanno efficacia decennale».

Art. 6.

Norma interpretativa dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. L'esclusione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non riguarda gli alloggi realizzati dai comuni con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.

Art. 7.

Modifica della commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento

1. All'art. 16, comma secondo, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «dal medico provinciale che la presiede» sono sostituite con le seguenti: «da un presidente, le cui funzioni sono svolte da un dirigente medico degli ex uffici del medico provinciale o da un dirigente tecnico dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di servizio, designato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente».

Art. 8.

Interpretazione della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 in materia di limiti per gli scarichi dei reflui urbani.

1. I parametri previsti per l'azoto totale, l'azoto ammoniacale, l'azoto nitrico, l'azoto nitroso, il fosforo totale, il cloro residuo per gli scarichi, autorizzati o da autorizzare ai sensi della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, nel rispetto delle tabelle 3, 4 e 5 della legge medesima, non sono soggetti ai limiti previsti dalla tabella «A» della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il recepimento della direttiva CEE n. 91/271 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e della relativa normativa statale di cui alla legge n. 36/94.

1. Entro centottantaggiorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea regionale siciliana, su iniziativa del governo della Regione, provvederà al recepimento della normativa concernente il trattamento delle acque reflue urbane da emanare ai sensi dell'art. 33 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in attuazione della direttiva CEE n. 91/271 del 21 maggio 1991.

2. I termini di cui all'art. 12 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 10.

Ordinanze contingibili e urgenti in materia di smaltimento di rifiuti

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è abrogato.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995

MARTINO

95R0129

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1995, n. 1.

Modifica alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 (Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane).

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Articolo unico**Inserimento di articolo*

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis

Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di esercizio abusivo di attività artigiana

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato si attivano in collaborazione con i Comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, per assicurare che le attività artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all'Albo provinciale di cui all'articolo 3. A tal fine si avvalgono dell'intervento degli organi di polizia municipale o delle Amministrazioni statali competenti a vigilare sull'osservanza delle norme in materia fiscale e del lavoro.

2. Qualora l'infrazione venga rilevata a carico di dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, il Comune ne dà inoltre comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 5, prevedono, altresì, le modalità di informazione e divulgazione all'utenza dei compiti delle Commissioni provinciali di cui al comma 1 in materia di tutela delle attività artigiane.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 9 gennaio 1995

MORI

95R0082

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1995, n. 2.

Interventi regionali a favore del Fondo Intercategoriale di sostegno (F.I.S.).

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno dell'impresa artigiana, concede contributi a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.), costituito in applicazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1989 sottoscritto dalle organizzazioni dell'artigianato e dei sindacati dei lavoratori.

2. I contributi regionali sono volti esclusivamente a favorire il perseguimento delle seguenti finalità previste, fra le altre, dal regolamento che disciplina il fondo di cui al comma 1:

a) riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva per consentire la modifica dei processi tecnologici di produzione, a seguito di situazioni determinate da fattori esterni;

b) sostegno allo sviluppo dei servizi reali al sistema dell'imprenditoria artigiana;

c) ripresa dell'attività produttiva sospesa temporaneamente per le seguenti cause di forza maggiore qualora il relativo rischio non sia coperto da polizza assicurativa:

1) eventi atmosferici eccezionali o calamità naturali che provochino danni documentati;

2) incendio non doloso;

3) interruzione provata dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori o soggetti esterni all'impresa che abbia provocato danni documentati;

4) impossibilità di utilizzo delle materie prime già acquistate a causa della mancata loro consegna determinata da fattori o soggetti esterni all'impresa, che non siano connessi al sistema economico-produttivo e di mercato, esclusi i danni conseguenti a scioperi nei settori delle dogane e dei trasporti;

d) sostegno alle imprese artigiane nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa determinate da crisi congiunturali.

3. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l'esercizio della relativa attività.

4. Le provvidenze ottenute dall'impresa artigiana dal F.I.S. per uno specifico intervento sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento purché non venga superata la percentuale massima di contributo prevista dalla disposizione più favorevole.

Art. 2.

Modalità di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio nei limiti dello stanziamento recato dal bilancio stesso e subordinatamente alla presentazione, da parte del F.I.S., del rendiconto di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Rendicontazione

1. Il Comitato di gestione del F.I.S., entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta un rendiconto analitico recante l'indicazione delle tipologie di intervento ammesse a contributo con le risorse regionali e, per ciascuna di esse, i soggetti beneficiari, i relativi importi degli investimenti e dei contributi concessi, le modalità di utilizzazione e di erogazione dei finanziamenti stessi.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale concede il contributo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 2 e di cui al comma 1 fino all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 1955 «Contributi a favore del Fondo intercategoriale di sostegno» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 9 gennaio 1995

MORI

95R0083

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1995, n. 3.

Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di razionalizzare l'organizzazione turistica regionale disciplinata dalla legge regionale 7 settembre 1988, n. 50, mediante lo snellimento degli organi, la semplificazione delle procedure, l'adeguamento delle funzioni alla realtà turistica regionale e la modificazione degli ambiti turistici.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative di promozione turistica e delle attività turistiche attraverso:

1) la predisposizione di programmi che fissano gli obiettivi generali dell'azione regionale nel settore e che contengono gli indirizzi ai quali si deve conformare l'attività dell'Agenzia preposta alla promozione turistica della Liguria, di cui all'articolo 4 della presente legge, e delle Aziende di promozione turistica (APT);

2) l'armonizzazione delle iniziative degli enti locali territoriali e degli altri organismi operanti nella regione in favore del turismo;

b) promozione dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, anche attraverso la predisposizione di progetti riguardanti specifiche componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, quali la costa, la montagna, il patrimonio storico e artistico, le aree protette;

c) cura dei rapporti, anche mediante la predisposizione di progetti speciali, con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i paesi della Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore;

d) gestione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 24, quale sezione dell'Osservatorio socio-economico, ai fini di un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica;

e) funzioni e attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa statale e regionale.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza quinquennale, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il piano turistico regionale, che è approvato entro i successivi sessanta giorni. I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano precedente.

2. Il piano turistico regionale coordinato e in conformità al quadro di riferimento del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) contiene:

a) un'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure con riguardo alle strutture ricettive e di supporto, alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle presenze turistiche;

b) le priorità per gli interventi di settore e per i progetti speciali;

c) le finalità a cui devono conformare la propria attività l'Agenzia, le APT, gli enti locali e gli altri organismi operanti nella regione a favore del turismo;

d) gli obiettivi generali dell'azione promozionale della Regione sui diversi mercati della domanda;

e) i finanziamenti che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni;

f) i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione dei privati alla realizzazione di progetti di promozione e di miglioramento dell'offerta e dell'organizzazione turistica;

g) i criteri e le modalità per la predisposizione dei programmi annuali attuativi del piano quinquennale.

3. Il piano turistico regionale quinquennale può essere aggiornato all'inizio di ogni anno, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

4. La proposta di cui al comma 1 e gli aggiornamenti di cui al comma 3, sono adottati sentito il Comitato della programmazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 ed acquisito il parere del Comitato consultivo economico e sociale, per quanto attiene la materia turistica, come regolato all'articolo 23 della presente legge.

5. Il piano turistico quinquennale viene attuato mediante programmi annuali. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, acquisito il parere del Comitato consultivo economico e sociale per quanto attiene la materia turistica, approva il programma relativo all'anno successivo che contiene, in particolare:

- a) i progetti da realizzare;
- b) le quote da destinare all'Agenzia, alle APT e agli altri enti ed organismi cui sono affidate funzioni o compiti turistici.

Art. 4.

Agenzia per la promozione turistica della Liguria

1. Per la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria, della relativa commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali è istituita l'Agenzia per la promozione turistica della Liguria.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per la disciplina degli aspetti funzionali, strutturali e organizzativi dell'Agenzia che preveda la partecipazione della Regione e, prevalentemente, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, degli Enti turistici, delle APT, delle Società aeroportuali, dei Consorzi tra Associazioni Pro-loco, nonché degli altri soggetti pubblici e privati interessati al settore.

3. In particolare l'Agenzia:

- a) effettua studi, analisi e ricerche inerenti il mercato turistico al fine di fornire proposte per la programmazione regionale;
- b) svolge attività di promozione della Liguria nell'ambito dei programmi e dei piani di cui al comma 4 anche mediante l'attuazione di progetti speciali;
- c) assiste gli operatori turistici fornendo, anche dietro corrispettivo e mediante apposita convenzione, pareri e consulenze nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- d) stipula, sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nel piano turistico regionale e dei programmi attuativi annuali, convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative di promozione turistica;
- e) cura la stampa e la diffusione di materiale promozionale nonché l'acquisto, la produzione e la distribuzione di documenti cinematografici ed altro materiale audiovisivo di carattere promozionale;
- f) assolve compiti ad essa demandati dalla Regione per il raggiungimento delle finalità turistiche promozionali, comprensivi della concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative e manifestazioni di interesse, perlopiù regionale.

4. L'Agenzia adotta ogni tre anni, sentite le proposte formulate dalle APT, un programma di promozione turistica contenente gli indirizzi a medio termine della propria azione, con riferimento ai compiti previsti nel comma 3, avuto riguardo agli obiettivi da raggiungere individuati dalla programmazione regionale.

5. Il programma è sottoposto al parere del Comitato consultivo economico e sociale, di cui all'articolo 23, che deve fornirlo entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, decorsi i quali si intende espresso in senso favorevole.

6. L'Agenzia adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, un piano promozionale attuativo del programma triennale, valido per l'anno successivo. Con il piano annuale possono essere apportati aggiornamenti al programma triennale nell'osservanza delle procedure previste dal presente articolo.

7. L'Agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione regionale di cui all'articolo 3.

8. L'Agenzia può utilizzare marchi, logotipi e segni distintivi in relazione alle proprie attività.

Art. 5.

Aziende di promozione turistica (APT)

1. Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), le seguenti Aziende di promozione turistica (APT): Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Genova, Tigulio, Cinque Terre e Golfo dei Poeti, i cui ambiti e centri amministrativi sono indicati nell'allegata tabella A.

2. Le APT sono enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

3. Le APT sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio regionale e le direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Le Province possono proporre alla Regione un diverso centro amministrativo per le APT di competenza. La Giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 6.

Beneficiari

1. I comuni ricompresi negli ambiti turistici di cui alla tabella A sono riconosciuti ad ogni effetto stazioni di cura, soggiorno e turismo.

2. I comuni non compresi negli ambiti turistici concorrono a formare aree ad influenza turistica e fanno capo, ai fini della valorizzazione, articolazione e riequilibrio dell'offerta turistica regionale, alle Aziende individuate nella tabella A.

3. Gli ambiti turistici e le aree ad influenza turistica possono essere modificati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Criteri per la modificazione degli ambiti turistici

1. I criteri concorrenti per l'individuazione di nuovi ambiti turistici e per la modifica di quelli indicati nella tabella A sono i seguenti:

- a) presenza di area turisticamente affermata per la dimensione dell'apporto economico e per la presenza di strutture ricettive e di servizi complementari alla attività turistica;
- b) intensità del movimento turistico generale registrato;
- c) entità del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico;
- d) quantità delle strutture ricreative, turistico-sportive;
- e) presenza di aziende esercenti attività comunque connessa col turismo;
- f) dimensione territoriale adeguata alla realtà circostante;
- g) ammontare di proventi, purché a carattere continuativo, complessivamente sufficienti alle spese di funzionamento e di attività dell'Azienda.

Art. 8.

Compiti e funzioni delle APT

1. Le APT, in raccordo con la programmazione regionale, promuovono lo sviluppo turistico del territorio di competenza attraverso azioni finalizzate alla caratterizzazione e valorizzazione del prodotto turistico.

2. In particolare le Aziende:

a) svolgono attività di promozione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e turistiche locali, attraverso ogni iniziativa idonea ad incrementare la conoscenza, l'attrattiva e la fruibilità della zona, avvalendosi anche delle associazioni Pro Loco e di altri enti od organismi operanti nel settore. A tali scopi le APT possono concedere contributi sulla base di apposito regolamento che ne disciplina i criteri e le procedure;

b) istituiscono servizi ed uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) nell'ambito del proprio territorio. La gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) può essere svolta anche in convenzione con altri enti ed organismi;

c) svolgono attività di assistenza agli operatori turistici locali fornendo, anche dietro corrispettivo e mediante apposita convenzione, pareri, consulenze e servizi promozionali nei confronti di soggetti pubblici e privati;

d) svolgono ulteriori funzioni di impulso delle attività turistiche di base per lo sviluppo dei comuni e delle località ad influenza turistica;

e) collaborano con gli enti locali allo svolgimento delle funzioni delegate e, in particolare, procedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici di base, secondo le direttive delle Province e della Regione;

f) partecipano alla formazione dei piani promozionali di cui all'articolo 4;

g) istituiscono in via eccezionale e previa apposita autorizzazione regionale, anche prescrittiva delle modalità, su parere dell'Ente locale interessato, strutture e servizi di interesse generale, utili alla valorizzazione delle risorse turistiche locali;

h) svolgono compiti, funzioni ed incarichi ad esse demandati dalla Giunta regionale.

Art. 9.

Collegamento funzionale delle APT con gli Enti locali territoriali

1. L'APT, anche attraverso gli IAT, ai fini del collegamento funzionale con l'attività di enti e organismi operanti nel settore turistico a livello regionale e subregionale:

a) assume idonee iniziative miranti ad attuare una reciproca costante informazione con gli Enti locali territoriali sullo svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti o delegati dalla vigente normativa;

b) raccoglie proposte operative da parte degli Enti locali territoriali inseriti nell'ambito turistico, attuando forme di consultazione ai fini della elaborazione dei propri programmi annuali e pluriennali;

c) persegue ogni forma di collaborazione con gli Enti locali territoriali al fine di ricordare e armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate, con le loro attività e iniziative. A tali fini l'APT può anche realizzare per conto degli Enti locali territoriali, iniziative promozionali o concorrere alla loro realizzazione.

Art. 10.

Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT)

1. Allo scopo di assicurare l'assistenza e l'informazione ai turisti e per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti, le APT possono istituire, previo nulla osta della Giunta regionale, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati «IAT», eventualmente a carattere stagionale, nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

2. Gli uffici di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica né autonomia propria e sono diretta emanazione dell'APT.

3. Per la promozione turistica delle aree parco e delle aree protette, la competenza APT ed i relativi «IAT» operano d'intesa con l'organismo preposto alla gestione delle aree in questione.

4. Presso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è istituito uno «IAT» a cura dell'APT competente, con il compito di fornire informazioni ed assistenza turistica su tutta la Liguria.

5. L'uso della denominazione «IAT» può essere consentito agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle Associazioni Pro Loco iscritte nell'Albo regionale, dalle associazioni e consorzi di operatori turistici o dagli Enti locali, previo nulla osta della Giunta regionale che ne valuta l'opportunità, anche tenendo conto delle strutture organizzative delle associazioni e dei consorzi richiedenti. Tali uffici sono diretta emanazione delle Associazioni Pro Loco, degli Enti e degli altri organismi proponenti e la nulla osta non comporta obblighi finanziari a carico della Regione.

6. La richiesta di nulla osta per l'uso della denominazione «IAT» da parte delle Associazioni Pro Loco, degli enti e degli altri organismi di cui al comma 5 è inoltrata all'APT nel cui ambito si intende istituire lo «IAT».

7. L'APT può affidare la gestione di IAT alle associazioni Pro loco, agli enti locali, agli enti di gestione delle aree protette, a organismi pubblici e privati mediante apposite convenzioni.

8. Tutti gli uffici denominati «IAT» adottano il medesimo segno distintivo elaborato ed autorizzato dalla Regione, quale è riportato nell'allegato B della presente legge.

Art. 11.

Organi delle Aziende di promozione turistica

1. Sono organi dell'APT:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

Direttore generale dell'Azienda di promozione turistica

1. Il Direttore generale dell'APT è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 scegliendo tra i soggetti iscritti all'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali particolarmente qualificati in materia turistica.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dall'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28.

3. Il Presidente della Giunta regionale risolve il contratto, previo contraddittorio, nei casi di gravi violazioni di legge, inosservanza delle direttive impartite dalla Regione, inadempienze in relazione ad atti dovuti, irregolarità nella gestione, attività che compromettano il buon funzionamento dell'APT.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'APT, svolge funzioni di impulso dell'attività, adotta il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda e tutti gli atti occorrenti all'attività della stessa, assumendone la diretta responsabilità, ferme restando le competenze della dirigenza dell'ente.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal dirigente apicale in servizio presso l'APT.

6. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di vacanza.

Art. 13.

Consiglio dell'Azienda di promozione turistica

1. Presso ogni Azienda di promozione turistica è costituito il Consiglio dell'APT.

Esso è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organismo collegiale. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla scadenza dell'organismo collegiale.

2. Esso è composto dal Presidente della Provincia o dall'Assessore suo delegato, che lo presiede, e da:

a) due sindaci, o assessori da loro designati, di comuni compresi negli ambiti turistici di competenza;

b) due sindaci, o assessori da loro designati, di comuni compresi nelle aree ad influenza turistica di competenza;

c) sei operatori turistici, di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: ricettività turistica, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche, designati dalla locale Camera di Commercio;

d) un operatore delle cooperative o consorzi turistici scelto sulla base delle designazioni delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) un rappresentante delle associazioni del tempo libero scelto sulla base delle designazioni delle associazioni, riconosciute dalla Regione, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali scelto sulla base delle designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore turistico;

g) un rappresentante delle Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale, operanti nel territorio dell'APT;

h) un esperto in materia di turismo designato da ciascuno degli Enti di gestione delle aree protette operanti nel territorio di competenza.

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) sono nominati con criterio di rotazione territoriale che garantisca la rappresentanza dei Comuni montani.

3. Le designazioni devono essere effettuate entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare designazione entro tale termine, la Giunta provinciale provvede alla costituzione dell'organo collegiale sulla base delle designazioni pervenute, purché consentano la nomina almeno della metà più uno dei componenti, fatte salve le integrazioni successive.

4. La mancata partecipazione a due riunioni senza giustificato motivo o la perdita dei requisiti previsti per la nomina determinano di diritto la decadenza dall'incarico. In tal caso la Giunta provinciale provvede alla sostituzione del membro decaduto, anche utilizzando le designazioni già acquisite.

5. Il Direttore generale dell'APT partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 14.

Atribuzioni del Consiglio dell'APT

1. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori sui provvedimenti concernenti:

a) i programmi e gli indirizzi generali riferiti all'attività promozionale annuale e pluriennale dell'Azienda;

b) i bilanci di previsione, annuali e pluriennali, gli assetamenti e le variazioni con esclusione di quelle disposte in attuazione di norme statali o di deliberazioni regionali e di quelle connesse al prelievamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e del fondo di riserva di cassa;

c) i conti consuntivi;

d) l'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica «IAT»;

e) le iniziative idonee ad attuare, ai sensi dell'articolo 9, la costante e reciproca informazione con gli Enti locali sullo svolgimento dei compiti ad essi delegati o attribuiti con leggi regionali, per il perseguimento degli obiettivi turistici comuni e per assicurare il dovuto collegamento funzionale con tali Enti e garantire l'equilibrio tra costa ed entroterra;

f) ogni altra questione sottopostagli dal Direttore generale.

2. I pareri di cui al comma 1 si intendono rilasciati in senso positivo se non espressi entro quarantacinque giorni dalla data di convocazione del Consiglio, la quale deve contenere le proposte del Direttore generale.

3. Il parere deve essere inserito nell'atto definitivo. In caso di atto assunto dal Direttore generale in difformità del parere, ne deve essere data motivazione nel relativo provvedimento e comunicazione al Consiglio dell'APT e alla Giunta regionale.

Art. 15.

Funzionamento del Consiglio dell'APT

1. Il Consiglio dell'APT è convocato dal suo Presidente anche su richiesta del Direttore generale o qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso ne faccia espressa richiesta scritta sulla base di un ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio dell'APT provvede alla convocazione entro i dieci giorni successivi.

2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica.

Art. 16.

Indennità

1. Ai Direttori generali delle APT spetta un compenso lordo mensile pari all'80 per cento dell'indennità lorda dei Consiglieri regionali.

Tali indennità non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso Enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere corrisposta la sola differenza.

2. Ai consiglieri dell'APT è corrisposto per ogni seduta del Consiglio un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri provinciali della Provincia di competenza, oltre ai rimborsi spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 17.

Dirigente preposto all'APT

1. All'APT è preposto un dirigente in posizione apicale che esprime parere obbligatorio sugli aspetti tecnici e di legittimità dei provvedimenti assunti dal Direttore generale. Egli svolge funzioni di segretario del Consiglio dell'APT ed adotta tutti gli atti rientranti nella competenza della dirigenza ai sensi della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26.

Art. 18.

Attività di vigilanza e controllo sulle Aziende di promozione turistica

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività dell'APT e la composizione e i compiti del Collegio dei revisori dei conti sono regolati dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione).

2. La Giunta regionale predisporre, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, lo schema tipo del bilancio, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la corretta e rapida attuazione dei programmi dell'Azienda.

Art. 19.

Entrate delle APT

1. Le entrate delle APT sono costituite da:

a) fondi assegnati dalla Regione;

b) fondi sostitutivi delle soppresse imposte;

c) redditi e proventi di natura patrimoniale e di gestione;

d) contributi, liberalità e partecipazioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 20.

Contabilità e attività contrattuali

1. Alle APT si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla contabilità regionale di cui alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni, nonché le norme della legge e del regolamento concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

2. In materia di appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture, pubblici servizi, consulenze e prestazioni professionali, alle APT si applicano la legge regionale 8 settembre 1993, n. 45 e successive modificazioni.

3. Al fine di procedere ad acquisti e forniture anche unificati, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, stipula apposite convenzioni con gli organi istituzionali delle APT.

Art. 21.

Personale delle APT

1. Al personale delle APT è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale in forza delle norme vigenti in materia.

2. Le tabelle organiche delle APT sono determinate, sentite le Organizzazioni Sindacali, con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle esigenze di ciascuna APT, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono predeterminati i criteri per l'inserimento del personale nei posti in organico ovvero per la collocazione in soprannumero anche ai fini della mobilità prevista dalla vigente normativa.

Art. 22.

Regolamento dell'APT

1. Il Direttore generale dell'APT adotta:

a) il regolamento organico del personale per stabilire le modalità di applicazione della normativa regionale nell'ordinamento dell'Azienda e disciplinare gli aspetti specifici dei rapporti di servizio, sulla base di apposita direttiva emanata dalla Giunta regionale;

b) il regolamento di organizzazione dell'azienda e degli uffici.

Art. 23.

Comitato consultivo economico sociale integrato per la materia turistica

1. Con la finalità di partecipare alla formazione della programmazione regionale in materia turistica e di verificare la necessaria correlazione dei programmi dell'Agenzia con quelli regionali, il Comitato consultivo economico sociale, previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 è integrato, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della medesima legge, dai seguenti membri:

a) l'Assessore regionale al turismo o suo delegato;

b) i Direttori generali delle APT;

c) il rappresentante legale dell'Agenzia per la promozione turistica della Liguria;

d) i Presidenti delle Province liguri o loro delegati;

e) i Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione Regionale delle Province Liguri (URPL) e dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM), o loro delegati;

f) sei operatori turistici, designati dall'Unioncamere di cui almeno uno per ciascuno dei seguenti settori: aziende ricettive alberghiere, aziende ricettive extralberghiere, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche;

g) un operatore delle cooperative scelto fra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) il Presidente della delegazione regionale della Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) o suo delegato;

i) i rappresentanti regionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e del Touring Club Italiano (TCI);

l) un rappresentante delle associazioni del tempo libero, scelto fra quelli designati dalle associazioni, riconosciute dalla Regione, maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) un rappresentante degli enti fieristici scelto fra quelli designati dagli enti operanti nella regione.

Art. 24.

Osservatorio turistico regionale

1. Ai fini di un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa dei componenti dell'offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri, è istituita una sezione dell'Osservatorio socio-economico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 18/1994, quale Osservatorio turistico regionale.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

8410 che assume la seguente denominazione: «Assegnazione di fondi alle APT per la concessione di contributi per incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile»;

8415 che assume la seguente denominazione: «Contributi alle APT per spese di funzionamento»;

8420 «Contributi alle APT per l'attività di promozione».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

NORME FINALI

Art. 26.

Nomina dei Consigli delle APT

1. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla nomina dei Consigli delle APT, come previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 27.

Successione nei beni e nelle attività

1. Ai fini amministrativi e della successione nei beni e nelle attività, alla data di nomina dei Direttori Generali, le APT di Bordighera e Imperia confluiscono in quella di Sanremo, le APT di Finale Ligure, Loano e Savona in quella di Alassio e l'APT di Chiavari in quella di Santa Margherita Ligure, che assumono rispettivamente le seguenti denominazioni: Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Tigullio, come previsto dall'articolo 5.

2. Alla data di cui al comma 1, i Comuni ricompresi nell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 12 e già inseriti tra i Comuni dell'ambito turistico e dell'area ad influenza turistica dell'APT di S. Margherita Ligure confluiscono in quelli rispettivamente inseriti nell'ambito turistico e nell'area di influenza turistica dell'APT di Genova.

3. Gli organi delle APT, nominati ai sensi della legge regionale n. 50/1988, cessano le loro funzioni dalla data di cui al comma 1 con esclusione dei Collegi dei revisori dei conti.

4. Il personale in servizio presso le APT soppresse è assegnato alle APT subentranti, ferme restando eventuali diverse destinazioni deliberate dalla Giunta regionale, sentito il personale medesimo.

5. I beni, le attività e i servizi delle APT soppresse sono trasferiti alle APT subentranti. I beni ubicati nei Comuni di cui al comma 2 sono trasferiti dall'APT di S. Margherita Ligure all'APT di Genova.

6. I Direttori provvisori addetti alle APT di Bordighera, Imperia, Finale Ligure, Loano, Savona e Chiavari assumono la funzione di Commissari «ad acta» per i trasferimenti di cui al comma 5 e per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione delle APT e, in particolare, dei conti consuntivi da approvare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine di tre mesi.

Per i suddetti adempimenti essi utilizzano il personale proveniente dalle medesime APT. Esperite tali attività e gli adempimenti anche di natura fiscale ad esse collegati, i Commissari «ad acta» ed i Collegi dei revisori dei conti di dette APT cessano le proprie funzioni.

Per un massimo di mesi tre, le indennità spettanti ai sopprimendi Collegi dei revisori dei conti, competono alle relative APT subentranti.

Art. 28.

Nomina dei Direttori generali nella prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale nomina i Direttori generali delle APT entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Art. 29.

Enti di gestione delle aree protette

1. Fino all'entrata in funzione degli enti di gestione delle aree protette previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Giunta regionale designa a far parte del Consiglio di ogni APT un esperto in materia di turismo e ambiente.

Art. 30.

Abrogazione norme

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 agosto 1991, n. 18), 10, 11, 12 (come modificato dall'articolo unico della legge regionale 22 agosto 1989, n. 34), 13, 14 (come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 18/1991), 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33 e 34 della legge regionale n. 50/1988 sono abrogati.

Art. 31.

Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 50/1988

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 50/1988 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ripartisce annualmente il fondo di cui al capitolo 0560 "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di turismo" in rapporto al numero delle strutture ricettive extralberghiere, di cui alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13, esistenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 9 gennaio 1995

MORI

(Omissis).

95R0084

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'11 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge, e comunque non oltre il 30 aprile 1995, il bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 1995 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo approvato dalla Giunta regionale nelle sedute del 14 e 16 dicembre 1994 e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 gennaio 1995

MORI

95R0085

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 41.

Promozione della ricerca scientifica in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 2 del 9 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:

a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della conoscenza scientifica in generale ed in particolare della ricerca applicata e di sviluppo a sostegno delle iniziative volte a tutelare e valorizzare la condizione umana, a preservare l'ambiente e gli ecosistemi dagli effetti conseguenti alle loro alterazioni, a introdurre o sviluppare tecnologie innovative nel comparto industriale e nei settori produttivi e di servizio, a razionalizzare l'impiego e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ad innescare processi evolutivi che coinvolgono l'uomo e la società nel suo complesso;

b) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici energie presenti sul territorio regionale ed il reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo, in particolare per quanto concerne il trasferimento di innovazione tecnologica alle imprese che ne accresca la competitività, realizzando all'uopo un effettivo coordinamento degli interventi regionali in materia;

c) finanziare interventi in materia di ricerca scientifica in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e locale in stretta interdipendenza con quelli fissati nel piano regionale di sviluppo, elevandola a supporto dei metodi di pianificazione e delle tecniche di organizzazione e gestione del territorio e dell'economia, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi fissati dai programmi di settore;

d) utilizzare e divulgare i risultati delle ricerche per meglio adeguare alle esigenze ed alle aspirazioni della comunità locale gli strumenti di programmazione, le politiche settoriali ed il quadro complessivo degli interventi da attivare nella regione.

Art. 2.

Quadro degli interventi

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 la Regione:

a) adempie i propri interventi promozionali agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca scientifica, ai piani e progetti elaborati dal Governo, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) provvede all'attuazione di programmi di sostegno, al finanziamento di progetti di ricerca ed all'utilizzo dei risultati stipulando convenzioni con Università, Istituti Scientifici, Enti pubblici e privati ed avvalendosi della collaborazione delle forze produttive aziendali e degli Enti di servizio, nonché del concorso degli organismi di cui all'art. 6;

c) promuove, favorendone l'istituzione od anche il sostegno, servizi di informazione e di ausilio alla conoscenza ed alla diffusione di programmi nazionali e/o comunitari di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R&ST) allo scopo di favorire il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

d) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario e provvede alla pubblicazione di opere di rilevante interesse scientifico-culturale ed alla divulgazione dei risultati delle ricerche;

e) concede sovvenzioni per pubblicazioni di particolare valore scientifico e per la stampa degli atti di congressi e manifestazioni scientifiche, in particolare di quelle patrociniate dalla Regione;

f) promuove la formazione di nuovi centri di servizi e consorzi e la promozione di attività di ricerca all'interno delle imprese con finalità tecnico-scientifiche di interesse regionale, da attuare mediante apposite convenzioni o partecipazione.

TITOLO II

STRUMENTI ED ORGANISMI DI PROMOZIONE

Art. 3.

Programma degli interventi

1. La Regione finanzia interventi in materia di ricerca scientifica attraverso programmi triennali attuativi articolati, adottati ed eseguiti in conformità di quanto stabilito nei successivi articoli.

2. La Regione, inoltre, nei limiti fissati dal programma, assicura adeguato sostegno finanziario a progetti di ricerca autonomamente proposti ad opera di Università, Istituti, Enti, Associazioni scientifiche ed Aziende, la cui sperimentazione trovasse un riconosciuto specifico interesse corrispondente alle finalità di cui all'art. 1, mediante l'utilizzo coordinato di tutte le fonti di finanziamento all'uopo disponibili.

Art. 4.

Contenuto e articolazione del programma

1. I programmi di cui all'art. 3, articolati in piani annuali di esecuzione, devono indicare:

a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

b) le fonti di finanziamento;

c) le aree e i campi di interesse prioritario verso i quali indirizzare le ricerche;

d) l'insieme degli studi teorici e di fattibilità di ogni singola ricerca da affidare, da tradursi poi in progetti che formeranno il contenuto dei piani esecutivi;

e) i tempi di massima previsti per le varie fasi di attuazione;

f) la valutazione dei prevedibili effetti complessivamente indotti a carico, particolarmente dell'ambiente degli investimenti, della occupazione, della produttività e sui campi di incidenza specifica di ogni singola ricerca.

2. Il programma stabilisce, in frazione del totale dei fondi da impiegare nel triennio, le risorse da destinare annualmente al finanziamento dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 3 e delle iniziative di cui alle lettere c), d), e), ed f) dell'art. 2 e di quelle comunque connesse alla promozione della ricerca e alla diffusione della conoscenza scientifica.

3. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 5.

Contenuto e affidamento dei progetti

1. I progetti di ricerca che formano il contenuto dei piani di cui all'art. 12 vengono attuati da Università, Enti, Istituti pubblici e privati, nonché da Associazioni scientifiche, Aziende, le cui caratteristiche e specifiche competenze sono di volta in volta indicate negli appositi bandi pubblici emanati in esecuzione del programma, previa la stipula di convenzioni con le quali vengono stabilite le norme generali di svolgimento e l'entità del finanziamento.

2. Le convenzioni sono approvate con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

3. I progetti di cui al primo comma e quelli finanziabili ai sensi del secondo comma dell'art. 3 devono essere rigorosamente finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, con priorità da riconoscersi in ordine alla capacità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi nei campi e nei settori di diretto interesse della Regione e di introdurre innovazioni tecnologiche al servizio del sistema produttivo e formativo regionale.

4. I progetti devono indicare i tempi e le modalità di svolgimento della ricerca, essere corredati da idonea documentazione comprovante la disponibilità delle attrezzature e del personale necessario ad essere suffragati da esplicita dichiarazione, resa dal responsabile della ricerca, circa la sufficienza e la idoneità delle stesse.

Art. 6.

Partecipazione

1. Concorrono alla formazione del programma di cui all'art. 3 le Università, gli Enti, le Istituzioni e gli organismi operanti nel territorio regionale comunque interessati al processo di sviluppo economico, sociale e culturale delle locali comunità e per ciò stesso attivamente e consultivamente partecipi alla funzione di promozione della ricerca, anche mediante la costituzione di apposita Consulta Regionale.

TITOLO III

GESTIONE DEL PROGRAMMA

Art. 7.

Organi di gestione

1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo del programma le strutture dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica inquadrate nella corrispondente area di coordinamento istituita con legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, coiduvate dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Comitato Scientifico

1. È istituito il Comitato Scientifico per la promozione e la programmazione della ricerca, organismo consultivo costituito da esperti nelle varie branche di sperimentazione scientifica, la cui funzione è quella di fornire il supporto conoscitivo e valutativo, sia sotto l'aspetto metodologico che dei contenuti, per la formulazione e la gestione dei programmi e dei progetti di ricerca.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento «Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica»;

b) dal Dirigente del Settore «Ricerca Scientifica, Statistica, controllo gestione ed avanzamento progetti»;

c) dal Dirigente del Servizio Ricerca Scientifica;

d) da tre esperti in rappresentanza del mondo della ricerca e della cultura;

e) da un esperto in rappresentanza di ciascuna Università della regione, scelto su tema da queste rispettivamente indicato;

f) da un esperto in rappresentanza del C.N.R., scelto all'interno di una rosa di almeno tre nominativi proposta dallo stesso C.N.R.;

g) da un esperto in rappresentanza del sistema produttivo e dei servizi della regione.

3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore alla Ricerca Scientifica, che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato, ed è supportato tecnicamente ed organizzativamente da una struttura appositamente costituita presso il corrispondente Settore.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, durano in carica per il periodo coincidente con la durata del programma al quale partecipano e, salvo quanto previsto all'art. 15, cessano dalle loro funzioni alla data del 31 dicembre dell'anno conclusivo del triennio al quale il programma si riferisce.

5. I componenti del Comitato Scientifico, previsti alle lettere d), e) ed f), saranno nominati secondo quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.

6. Il Comitato viene rinnovato nel termine di giorni trenta dalla scadenza del precedente.

Art. 9.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato assiste l'Assessore alla Ricerca Scientifica nella formulazione, attuazione, verifica, controllo e revisione del programma triennale. In particolare:

a) individua e propone i campi di intervento e le materie verso cui indirizzare gli interventi;

b) articola il programma in piani annuali di esecuzione, valuta i progetti presentati graduandoli e propone, per quelli ritenuti idonei, l'attuazione e il finanziamento secondo una scala di preferenzialità che tenga conto degli obiettivi prioritari fissati dalla prescrite legge;

c) valuta i risultati delle ricerche e ne suggerisce i modi di divulgazione e i campi ed i criteri di utilizzazione;

d) redige i rapporti annuali di cui all'art. 17, formulando eventuali proposte di revisione del programma;

e) esprime parere sui progetti di cui al secondo comma dell'art. 3 valutando la fattibilità e l'utilità della loro esecuzione;

f) esamina i rapporti scientifici di cui all'art. 15 e formula eventuali proposte di revoca e sospensione delle convenzioni.

Art. 10.

Funzionamento del Comitato

1. Le riunioni del Comitato sono indette dal Presidente, che le convoca, e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Assolve alle funzioni di segretario un funzionario del Settore Ricerca Scientifica nominato con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

3. Con regolamento da intervenire entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge e da adottarsi dalla Giunta su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, il Comitato disciplina i compiti in materia del suo funzionamento.

4. Ai membri esterni del Comitato è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta e per un massimo di cinque sedute mensili. L'importo del gettone è stabilito nella misura lorda di L. 100.000 (centomila).

5. Alla liquidazione del gettone di presenza si provvede periodicamente con decreto del Presidente della Giunta, sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

TITOLO IV

FASI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 11.

Formulazione, adozione e approvazione del programma

1. Entro tre mesi dalla nomina e dall'insediamento del Comitato di cui all'art. 8 e comunque entro e non oltre il termine del 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, l'Assessore alla Ricerca Scientifica formula il programma triennale e lo sottopone alla Giunta che lo adotta con delibera di proposta al Consiglio Regionale.

2. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rivisa.

Art. 12.

Attuazione dei piani

1. Per l'attuazione del programma relativo al primo anno del triennio, l'Assessore alla Ricerca Scientifica, con decreto da pubblicarsi sul B.U.R.C. e da intervenire nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del programma, emana i bandi di invito di cui al primo comma dell'art. 5.

2. Per l'attuazione dei piani relativi al biennio successivo, il termine di cui al primo comma, fissato per l'emaneazione dei bandi, è spostato al 31 gennaio di ciascun anno.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nei bandi, il Comitato Scientifico esamina i progetti presentati, ne valuta la congruenza in rapporto agli obiettivi e alle finalità del programma e, per quelli ritenuti idonei, ne propone l'ammissione al finanziamento redigendo il piano esecutivo annuale e, ove necessario, integrandolo ai sensi del successivo art. 13.

4. Entro i trenta giorni successivi la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, approva il piano annuale acquisendo il parere della Commissione Consiliare competente. Trascorsi 30 giorni il parere s'intende acquisito.

5. Successivamente la Giunta, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, delibera l'affidamento delle ricerche, da formalizzarsi attraverso stipula delle convenzioni di cui all'art. 5.

Art. 13.

Progetti integrativi

1. Ove i progetti presentati e ritenuti idonei non esaurissero le finalità e gli obiettivi previsti dal programma e non coprissero le disponibilità di bilancio saranno consentiti progetti integrativi, su proposta del Comitato Scientifico e con le modalità di cui agli ultimi due commi del precedente art. 12.

TITOLO V

FINANZIAMENTI E CONTROLLO

Art. 14.

Erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti assegnati a ciascun progetto vengono erogati con le seguenti modalità:

- il quaranta per cento all'atto della stipula della convenzione;
- il cinquanta per cento successivo in più soluzioni di pari importo fra loro, liquidabili a seconda delle scadenze fissate per la presentazione dei rapporti di cui al successivo art. 15 e dopo il parere favorevole espresso dal Comitato sugli stessi;
- il dieci per cento residuo all'atto dell'approvazione del rendiconto finale di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Rapporti scientifici e rendiconti finali

1. Nel corso della ricerca, alle scadenze che saranno fissate con le singole convenzioni, ciascuna Associazione scientifica, Istituto od ente affidatario, è tenuto a presentare un dettagliato e documentato rapporto scientifico che consenta di valutare lo stato di avanzamento della ricerca stessa e la congruenza dei risultati nel frattempo conseguiti rispetto agli obiettivi finali.

2. Il rapporto finale sarà integrato dal rendiconto delle spese sostenute con le somme finanziate dalla Regione.

3. I rapporti saranno sottoposti al parere del Comitato Scientifico ed il rendiconto approvato con decreto dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

4. Ove le scadenze di cui al primo comma scavalcassero il triennio, i rapporti saranno sottoposti al parere di una Commissione, composta dai Dirigenti del Settore e del Servizio cui affierisce la ricerca scientifica e da tre esperti, scelti tra i membri esterni del Comitato scaduto ed indicati dallo stesso Comitato dopo il suo insediamento, e rappresentativa delle categorie di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'art. 8.

5. La Commissione, all'occorrenza, sarà nominata con le modalità previste al quarto comma dello stesso art. 8.

6. I rapporti che intervenissero tardivamente rispetto alle scadenze di cui al primo comma saranno sottoposti al parere del comitato in carica.

Art. 16.

Revoca del finanziamento

1. In caso di inadempienze ed in ipotesi di riscontrata difforme esecuzione della ricerca rispetto al progetto presentato e commissionato, il finanziamento di cui al precedente art. 14 sarà in tutto o in parte revocato dietro motivato rapporto del Comitato Scientifico o della Commissione di cui all'art. 15.

TITOLO VI

VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Art. 17.

Rapporto annuale

1. La funzione di controllo e di vigilanza sulla gestione del programma, esercitata dalla struttura di cui all'art. 7 sotto la sovrintendenza dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, viene svolta anche sulla base dei rapporti annuali predisposti dal Comitato Scientifico entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Con il rapporto il Comitato:

- verifica lo stato di attuazione dei progetti in corso;
- individua e valuta i fattori che avessero eventualmente impedito la piena e regolare attuazione del programma;
- formula eventuali proposte di revisione e di aggiornamento del programma;
- formula eventuali proposte di revoca dei finanziamenti;
- suggerisce tutte le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi fissati dal programma.

3. Del rapporto viene data informativa alla Giunta a cura dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

Art. 18.

Revisione del programma

1. Le varianti al programma, ancorché implicanti variazione in aumento della spesa complessiva prevista per il triennio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale con le stesse modalità stabilite all'art. 11.

2. Con legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Avvio della programmazione

1. Il primo programma di interventi in materia di Ricerca Scientifica sarà predisposto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 1994, in deroga a quanto stabilito all'art. 11 e a quanto stabilito al primo e terzo comma dell'art. 12, il piano esecutivo di cui al suddetto terzo comma dello stesso art. 12 viene redatto direttamente dall'Assessore alla Ricerca Scientifica e approvato dalla Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1994, in termini di competenza e di cassa, per la somma di lire 500 milioni con lo stanziamento di cui al Cap. 252 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994, previamente integrato della somma di lire 100 milioni con prelievo dal Cap. 1030 dello stesso stato di previsione, che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio, mediante utilizzo dei fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

31 dicembre 1994

GRASSO

95R0270

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 42.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 concernente le norme per la disciplina delle attività trasfusionali e per la promozione della donazione del sangue nella regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 2 del 9 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 26 è prorogato al 31 gennaio 1995.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

31 dicembre 1994

GRASSO

95R0271

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1994, n. 43.

Funzionamento dei servizi del provveditorato, delle casse economiche e del patrimonio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 2 del 9 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per fine la disciplina dei servizi del Provveditorato regionale della regione Campania, in attuazione del disposto dell'art. 70 secondo comma della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, in materia di contabilità regionale nonché la disciplina dei servizi del patrimonio.

Art. 2.

Del Provveditorato ed Economato regionale

1. Il Provveditorato regionale del Settore Provveditorato ed Economato provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici regionali, alla manutenzione delle attrezzature, nonché a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

Art. 3.

Compiti del Provveditorato

1. Spetta al Provveditorato regionale di provvedere in particolare:

- 1) alla gestione delle spese di ufficio, che comprendono:
 - a) le spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - b) le spese concernenti l'acquisto di carta, di stampati e di cancelleria in generale;
 - c) le spese concernenti la copia, la traduzione e la riproduzione di atti, documenti, registri e simili, compreso il noleggio di macchine da riproduzione e le spese per il loro funzionamento, le spese per la rilegatura di libri e registri;
 - d) le spese di facchinaggio e gli oneri per il trasporto, l'imballo ed il magazzinaggio di mobili, attrezzature ed altri beni della Regione;
- 2) agli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti della Regione, comprese le spese contrattuali, i bolli e le carte bollate, le spese di registro; gli oneri per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, certificazioni, ecc., necessari all'attività degli uffici e dei servizi regionali;
- 3) alle forniture ed ai pagamenti riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua degli uffici e servizi regionali; la spesa per la pulizia dei locali, le spese condominiali degli uffici regionali situati in locali assunti in affitto, su richiesta del Settore Demanio e Patrimonio;
- 4) all'acquisto, rinnovo e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature per uffici e settori;
- 5) all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili della Regione; nonché dei beni e delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;
- 6) alla fornitura al personale avente diritto delle divise e dei capi di vestiario prescritti;

7) alla gestione amministrativa della stampa di pubblicazioni, rassegne e documentazioni dell'Amministrazione regionale e dell'edizione del Bollettino ufficiale della Regione;

8) agli adempimenti amministrativo - fiscali inerenti la vendita di pubblicazioni regionali;

9) all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate; all'acquisto di giornali e riviste periodiche;

10) agli adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre manifestazioni varie di rappresentanza;

11) alla gestione amministrativa delle spese di rappresentanza della Giunta Regionale e dei suoi uffici e servizi;

12) alla gestione del servizio automobilistico, compreso l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici regionali;

13) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;

14) all'alienazione dei mobili e delle attrezzature dichiarate fuori uso dal Settore Demanio e Patrimonio;

15) alla statistica dei consumi con riferimento alle voci più significative di spesa, ai diversi periodi ed ai diversi Settori e servizi della Regione;

16) all'impianto ed aggiornamento del catalogo stampati;

17) alla formazione dei piani annuali di approvvigionamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 6);

18) alla preparazione dei contratti ed agli adempimenti relativi nei casi previsti dal presente regolamento;

19) alla raccolta di informazioni in ordine alla tenuta del Repertorio generale dei contratti ed alle relative registrazioni di legge posti in essere dal Settore affari generali alla Giunta Regionale;

20) alla predisposizione dei capitolati di oneri e condizioni nelle materie di competenza provveditoriale, secondo le modalità indicate al successivo art. 23;

21) alla formulazione delle prescrizioni tecniche da osservarsi per le forniture ed i lavori e per il collaudo degli stessi nei casi non regolati da capitolato;

22) alla tenuta di un elenco dei fornitori di beni e servizi, secondo le modalità indicate al successivo art. 24;

23) alla gestione del fondo economico centrale, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, nonché all'esame e scarico dei rendiconti delle somme anticipate alle casse economiche periferiche;

24) all'organizzazione del servizio automobilistico, di quello di portineria e di vigilanza in genere dei locali adibiti ad uffici regionali o, comunque abissognavoli di custodia;

25) all'imbandieramento, all'illuminazione ed all'addobbo degli uffici regionali nelle ricorrenze stabilite ed in occasione di speciali festeggiamenti, in raccordo con il Settore cerimoniale e relazioni esterne.

Art. 4.

Struttura del Provveditorato

1. La struttura del Provveditorato è definita dalla legge regionale sull'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale del 4 luglio 1991, n. 11.

Art. 5.

Spese provveditoriali - Fase della previsione - Iniziativa di spesa

1. I fondi necessari all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 3 concernenti i servizi ed uffici dell'amministrazione generale sono stanziati sullo stato di previsione della spesa del Bilancio annuale e sono determinati sulla base dei piani di approvvigionamento annuale predisposti dal Provveditorato.

2. La formulazione delle previsioni di spesa concernenti gli acquisti, le forniture di beni e servizi ai Settori operativi centrali e decentrati della Regione, spetta ai Settori medesimi i quali dovranno a tal fine avvalersi del Provveditorato.

Art. 6.

Piani di approvvigionamento

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità si provvede di norma mediante piani di approvvigionamento; a tal fine i Settori regionali debbono trasmettere al Provveditorato regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente:

a) le richieste per gli approvvigionamenti annui degli oggetti di cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di consumo;

b) le richieste per la dotazione od il rinnovo di mobili ed arredi, di macchine per uffici e di attrezzature.

2. Sulla base delle richieste il responsabile del Provveditorato, sentiti i responsabili di Settore predispone i piani di approvvigionamento che, corredati dei relativi capitolati d'oneri, sono preventivamente comunicati a tutti gli Assessorati, quindi deliberati dalla Giunta Regionale.

Art. 7.

Spese provveditoriali di carattere non continuativo

1. Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità, e comunque, per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere motivate e sottoscritte dal responsabile del Settore che ne fa richiesta e trasmesse al responsabile del Provveditorato che dà loro esecuzione secondo le modalità previste dai successivi articoli.

2. Qualora il responsabile del Provveditorato ritenga di non dare corso ad una richiesta, ne riferisce per iscritto all'Assessore preposto al Provveditorato, che decide in merito, sentito l'Assessore preposto al Settore che ne ha fatto richiesta.

Art. 8.

Spese provveditoriali - Fase dell'impegno di spesa

1. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono impegnate sul Bilancio a norma degli artt. 57 e 58 della legge regionale di contabilità del 27 luglio 1978, n. 20, secondo le seguenti modalità:

a) acquisti, forniture servizi di importo singolarmente superiore a L. 3.000.000: l'impegno è assunto con deliberazione di Giunta che approva l'acquisto del bene od il contratto di somministrazione o forniture continuativa di beni o servizi. L'ordinazione degli acquisti, delle forniture segue l'approvazione della deliberazione di impegno;

b) acquisti, forniture, di importo singolarmente inferiore a L. 3.000.000 e superiore a L. 500.000: l'impegno è assunto, previa comunicazione al Settore Entrate e Spese dell'ordine di acquisto o fornitura al fine della preventiva prenotazione, con la deliberazione di Giunta che liquida la spesa sulla base della documentazione giustificativa della medesima. L'ordinazione degli acquisti dei lavori e delle forniture precede la deliberazione di impegno e la liquidazione che ha luogo di norma solo dopo la presentazione delle fatture da parte dei fornitori, ma prima del loro pagamento;

c) minute spese dell'ufficio: l'impegno è assunto con la deliberazione di Giunta che approva il rendiconto economico. Sia l'ordinazione degli acquisti o forniture, che il loro pagamento coi fondi della cassa economica, hanno luogo prima della deliberazione di impegno;

d) spese di rappresentanza: l'impegno è assunto come segue:

1) con deliberazione di Giunta trimestrale che autorizza la dotazione per le spese ordinarie di rappresentanza del Presidente e degli altri membri della Giunta;

2) con la deliberazione di Giunta che autorizza la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza quando ogni iniziativa comporti una spesa complessiva superiore a L. 3.000.000;

3) con deliberazione di Giunta trimestrale che autorizza la dotazione delle spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza, che per singola iniziativa comportino una spesa complessiva inferiore a L. 3.000.000.

2. Nel caso di cui al punto a) l'impegno sarà rettificato d'ufficio qualora il contratto di appalto o fornitura sia stipulato per un importo inferiore a quello deliberato dalla Giunta regionale.

3. Il Settore Entrate e Spese regionale provvede alla registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 58 della legge di contabilità regionale del 27 luglio 1978, n. 20.

4. Qualora il Settore Entrate e Spese non ritenga di registrare l'impegno di spesa ne riferisce al Presidente della Giunta dandone comunicazione agli Assessori competenti.

Art. 9.

Procedure di contrattazione per le spese singolarmente superiori a L. 3.000.000

1. Alle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 8 si provvede mediante appalto da aggiudicarsi attraverso procedure ristrette o negoziate nell'ambito dei vincoli delle vigenti direttive comunitarie n. 92/50 e 93/36 nonché di eventuali e successive modificazioni o integrazioni.

2. Per le forniture, omogenee per categorie merceologiche, di importo inferiore a 75 milioni si provvede mediante procedura negoziata.

3. Conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 7 della Direttiva Comunitaria 92/50 e dal paragrafo 6 dell'art. 5 della Direttiva Comunitaria 93/36, nessun progetto di acquisto di una certa quantità di fornitura può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente normativa.

Art. 10.

Procedure di ordinazione delle spese singolarmente inferiori a L. 3.000.000 e superiori a L. 500.000

1. Alle spese di cui alla lettera b) del precedente art. 8 viene dato corso direttamente dal Provveditorato mediante trattativa privata con ditte di provata solidità, serietà commerciale e capacità tecnico-professionale, ovvero in economia. L'ordinazione della spesa è effettuata mediante apposito buono a firma congiunta del responsabile del Provveditorato e dell'Assessore preposto al Demanio e Patrimonio. Il buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento, che non può aver luogo, ove trattasi di beni mobili, senza la preventiva presa in carico alla consistenza patrimoniale dei beni stessi.

Art. 11.

Spese minime di ufficio

1. Sono spese minime di ufficio senza limiti di somma, agli effetti della lettera c) del precedente art. 8, quelle concernenti:

- a) canoni d'acqua, illuminazione e gas e spese di allacciamento;
- b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;
- c) canoni radiofonici e televisivi;
- d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
- e) noleggi di autovetture;
- f) spese postali e telegrafiche;
- g) trasporti e facchinaggio;

h) carte e valori bollati;

i) spese di registro e contrattuali;

j) tasse, imposte ed altri diritti erariali;

m) premi di assicurazione;

n) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche;

o) inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla stampa periodica.

2. Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato, escluse quelle di rappresentanza disciplinate dal successivo art. 12, sono considerate minime spese d'ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non superino le L. 500.000.

Queste ultime spese saranno di regola ordinate, a richiesta dei Settori e dei Servizi interessati, mediante un apposito buono di ordinazione a firma del Responsabile del Provveditorato. Il buono e la richiesta dovranno essere uniti alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento.

Art. 12.

Spese di rappresentanza

1. Sono da considerare spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali della Giunta regionale e dei suoi membri, nell'ambito dei rapporti esterni o per manifestazioni di interesse regionale.

2. Le spese di rappresentanza debbono essere autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta, mediante apposito buono, ciascuno con riferimento alle proprie funzioni, ed entro i limiti della dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del n. 1) della lettera d) del precedente art. 8.

3. Le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza sono singolarmente deliberate dalla Giunta per quelle iniziative la cui spesa superi complessivamente a L. 3.000.000 e sono effettuate mediante trattativa privata senza limiti di importo.

4. Le stesse spese il cui importo per singola iniziativa non superi L. 3.000.000, sono autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta nei limiti della dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del n. 3) della lettera d) del precedente art. 8.

5. Tali spese, per motivate esigenze organizzative, possono essere anticipate con cassa economale mediante buoni di pagamento speciali. Le spese non anticipate con la cassa economale sono regolate negli stessi termini della lettera b) del precedente art. 8.

6. Nel caso in cui le spese di cui al precedente comma risultino complessivamente superiori all'importo autorizzato dalla Giunta regionale, per le singole manifestazioni, la Giunta stessa deve deliberare le maggiori spese.

Art. 13.

Cassa economale

1. Presso il Provveditorato opera un servizio di cassa economale distinto in una cassa centrale ed in casse economali periferiche, secondo l'articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla Giunta regionale. La Giunta Regionale nomina il Cassiere centrale, il suo sostituto, gli Economisti Cassieri periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori addetti ai rispettivi uffici. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un mandato di pagamento a favore del Provveditore Economico della Regione sul capitolo delle partite di giro. Parte spesa «Anticipazioni Economali» dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di «reversali sull'apposito capitolo «anticipazioni economali» in partite di giro parte entrata della competenza di esercizio.

2. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse periferiche devono essere depositati in appositi conti correnti bancari presso il Tesoriere della Regione. Da tali conti il Provveditore e gli Economisti periferici, ciascuno per il proprio conto corrente, effettueranno

prelievi a mezzo assegni bancari per disporre direttamente i pagamenti ai terzi fornitori o per dotarsi di mezzi liquidi. La liquidità in denaro conservata presso la cassa economica centrale non può superare di norma la somma di L. 10.000.000, quella conservata presso le casse periferiche non può superare di norma la somma di L. 1.000.000.

3. Nel corso dell'anno, a periodi non superiori al bimestre, e comunque alla fine dell'esercizio, il Responsabile del Provveditorato dovrà presentare il rendiconto analitico delle spese economiche alla Giunta per l'approvazione.

4. Sulla base del rendiconto approvato con la medesima deliberazione, la Giunta disporrà il reintegro del fondo stesso. Il Responsabile del Provveditorato provvederà a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle Casse economiche periferiche.

5. Con i fondi delle Casse economiche si provvede ai pagamenti concernenti le spese minime d'ufficio ed assimilate di cui all'art. 11, alle spese di rappresentanza di cui all'art. 12 ed alle anticipazioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 14.

Casse economiche periferiche

1. Con atto di Giunta viene determinata l'entità del fondo economico per le minime spese assegnate agli uffici periferici della Regione e ai Comitati di Controllo. La natura del fondo e le modalità di accensione e chiusura dello stesso sono analoghe a quelle già viste per il fondo economico istituito presso il Provveditorato. La costituzione del fondo viene però effettuata attraverso il Provveditorato.

2. Il mandato, intestato al Responsabile del Provveditorato, viene emesso sull'apposito capitolo delle partite di giro «Anticipazioni economiche» Parte spesa - I movimenti di cassa fra la cassa economica centrale e quelle degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli albi.

3. Le modalità di utilizzo del fondo sono le seguenti:

1) il Responsabile del Provveditorato incassa nella cassa economica centrale i fondi economici degli uffici periferici e li trasferisce tempestivamente ai vari responsabili della gestione dei fondi economici, facendoli rilasciare la ricevuta;

2) il funzionario incaricato dell'ufficio periferico gestisce il fondo spese minime nei limiti d'importo e di tipo di spesa e con le modalità sottoindicate.

L'ordinazione ed il pagamento delle spese avviene facendo ricorso ad appositi buoni, diversi a seconda che si tratti di spese fino a L. 100.000, oppure da L. 500.000 ed oltre per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 11. I buoni di ordinazione e di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia firma del funzionario incaricato e del dirigente dell'Ufficio. I buoni fino a L. 100.000 possono riportare la sola firma dell'Economico.

Le fatture delle spese che sono pagate direttamente, sulle quali il funzionario incaricato avrà curato di apporre la certificazione dell'avvenuta consegna e conformità all'ordine, saranno trasmesse al Provveditorato regionale con apposito elenco descrittivo per essere inserite nelle periodiche deliberazioni di liquidazione di «spese a calcolo»;

3) lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, od anche ad intervalli più brevi secondo le necessità, un rendiconto in cui le spese minime eseguite vengono raggruppate in ordine cronologico, per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle eventuali anticipazioni (per trasferite od altro), per le quali sarà tenuto un partitario a parte come sospesi di cassa;

4) il Responsabile del Provveditorato eseguirà il rendiconto dei rendiconti soffermandosi anche su questioni di merito e renderà quindi la proposta di liquidazione alla Giunta per il conseguente reintegro;

5) il Responsabile del Provveditorato una volta ottenuto la integrazione, ne verserà immediatamente gli importi ai singoli responsabili dei fondi economici periferici facendocene rilasciare ricevuta.

Art. 15.

Controlli e collaudi della fornitura

1. A fornitura avvenuta il Responsabile del Provveditorato accerta direttamente o per mezzo dell'Ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.

2. Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico e merceologico, la Giunta regionale può affidare il collaudo ad uno o più tecnici anche estranei all'amministrazione.

Art. 16.

Fase della liquidazione

1. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono liquidate a norma degli art. 59 e 60 della legge di contabilità regionale secondo le seguenti modalità:

a) le spese autorizzate ai sensi della lettera a) del precedente art. 8 sono liquidate successivamente all'assunzione dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del responsabile del Provveditorato e della certificazione di liquidazione amministrativa firmata dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato. Tale certificazione sarà apposta a tergo della fattura o nota singola, ovvero (art. 59) consisterà in un distinto atto amministrativo interno di liquidazione, in caso di più fatture o note.

Qualora le forniture di beni e servizi richiedano il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione da parte di un tecnico dei lavori espressamente incaricato, la liquidazione amministrativa potrà essere acquisita attraverso la firma «per liquidazione» da parte del Presidente della Giunta, o dell'Assessore delegato, previo il visto del responsabile del Provveditorato, apposto in calce agli atti tecnici sopra menzionati.

Qualora le somme risultanti dalle fatture pervenute e riscontrate siano di importo superiore alle autorizzazioni contenute nell'atto deliberativo d'impegno, la liquidazione dovrà essere disposta dalla Giunta regionale;

b) le spese autorizzate ai sensi della lettera b) del precedente art. 8 sono liquidate contestualmente all'assunzione dell'impegno, previa attestazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine da parte del responsabile del Provveditorato;

c) le spese autorizzate ai sensi della lettera c) del precedente art. 8 sono liquidate tramite l'attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Provveditorato sull'apposito buono d'ordine del pagamento, prima che intervenga il loro impegno definitivo con l'approvazione da parte della Giunta del rendiconto per il reintegro del fondo economico.

2. Ai fini della loro liquidazione le fatture e le note di spesa debbono alluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero il riferimento allo stesso.

3. Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato provvede ai seguenti adempimenti:

a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

c) verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

d) richiede l'assunzione in carico dei beni mobili alla consistenza patrimoniale;

e) propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.

Art. 17.

Spese provveditoriali - Fase del pagamento

1. Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono ordinate e pagate a norma degli articoli 52 e 64 della legge regionale di contabilità 27 luglio 1978, n. 20.

2. La richiesta di emissione del mandato, firmata dal Responsabile del Provveditorato, è trasmessa al Settore Gestione Entrate e Spese con i fascicoli contenenti le partite di debito liquido.

3. Il Settore Gestione Entrate e Spese provvede alla emissione dei mandati di pagamento con l'osservanza delle norme previste dall'art. 61 della richiamata legge di contabilità.

4. Qualora il Settore Gestione Entrate e Spese ritenesse illegale il pagamento per irregolarità di documentazione comunica le proprie valutazioni al Responsabile del Provveditorato ed al Presidente.

5. Quest'ultimo, ove fosse ritenuto di dar corso comunque al pagamento, ordina al Settore Gestione Entrate e Spese di emettere il titolo di spesa, liberando con ciò da ogni responsabilità colui che visita il mandato stesso. Le valutazioni del Settore Gestione Entrate e Spese e l'ordine del Presidente sono allegate al mandato di pagamento.

Art. 18.

Buoni di pagamento

1. Il pagamento avviene attraverso remissione di «Buoni di pagamento» a firma del Responsabile del Provveditorato, quando le spese siano singolarmente inferiori a L. 500.000 ed a firma del Presidente della Giunta, o suo delegato, previo visto del Responsabile del Provveditorato quando esse siano di importo superiore a L. 500.000.

2. I buoni di pagamento debbono essere regolarmente quietanzati dal creditore. Per le spese derivanti da contratti per adesione come quelli per la somministrazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del telefono ecc. ovvero per le spese postali, per bolli, marche, abbonamenti a riviste, multe ecc., il buono di pagamento costituisce anche buono di ordinazione.

3. Il pagamento può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in contanti;
- b) con assegni bancari speciali spiccati sul conto corrente bancario fruitifero, ove sono conservati i fondi della cassa economale centrale, a firma congiunta del Responsabile del Provveditorato e del Cassiere economale, o dei loro sostituti;
- c) con versamento postale mediante postagiro o bollettino postale;
- d) con vaglia postale ordinario o telegrafico o con assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente.

Art. 19.

Quietanza del buono di pagamento

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che il Responsabile del Provveditorato unirà al rendiconto come documentazione di prova. La firma di quietanza può essere eccezionalmente apposta sull'originale della fattura. In questo caso sul buono dovrà essere fatta esplicita menzione della quietanza. Nel caso di cui alla lettera c) è sufficiente, a prova del pagamento, la cedola di versamento postale, che dovrà essere unita all'originale del buono di pagamento nell'apposito spazio.

Art. 20.

Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale

1. I buoni di pagamento con la corrispondente documentazione d'appoggio, fatture, bollette, note, ecc., sono unite al rendiconto amministrativo che formerà oggetto di deliberazione da parte della Giunta.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione, il Responsabile del Provveditorato richiede la emissione dei mandati per la integrazione del fondo economale per un importo pari al totale del rendiconto amministrativo come sopra approvato.

Art. 21.

Ordinazione e pagamento delle spese di rappresentanza

1. L'ordinazione ed il pagamento delle spese di rappresentanza avviene come segue:

1) le spese di rappresentanza sono ordinate per mezzo di appositi buoni di ordinazione a firma del Presidente o degli Assessori interessati nei limiti delle deliberazioni di massima assunte trimestralmente dalla Giunta;

2) le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza, il cui importo per singola iniziativa non superi L. 3.000.000, sono autorizzate dal Presidente o dai singoli Assessori, nell'ambito delle deliberazioni di massima assunte trimestralmente dalla Giunta e sono ordinate con appositi buoni negli stessi termini previsti dal precedente art. 10;

3) le spese di cui sopra possono essere anticipate con la Cassa economale mediante appositi buoni di pagamento speciali quietanzati dalle ditte fornitrici secondo le modalità indicate dal precedente art. 16. Tali spese vengono inserite nello stesso rendiconto delle spese minuite, indicando gli estremi della delibera autorizzativa;

4) le spese non anticipate con la Cassa economale sono regolate negli stessi termini previsti dalla lettera b) del precedente art. 8.

Art. 22.

Anticipazioni di cassa

1. Il Responsabile del Provveditorato è autorizzato ad anticipare con la Cassa economale le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia comandato in trasferta per conto della Regione stessa. Analogamente il suddetto è autorizzato ad anticipare le spese di missione del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

2. Il versamento degli anticipi avviene previa la emissione di una ricevuta di pagamento a firma del Responsabile del Provveditorato, che deve essere quietanzata dal percipiente.

3. Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e restituite alla cassa economale.

4. Le operazioni concernenti le anticipazioni con la Cassa economale sono registrate nel partitario di Cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui al comma 1 del precedente art. 20.

Art. 23.

Capitolato d'oneri

1. Le forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 9, 2° comma, sono eseguite di regola in base a schemi di capitolato d'oneri approvati dalla Giunta Regionale, contenenti i seguenti elementi:

- a) oggetto della fornitura di beni e servizi;
- b) caratteristiche tecniche - merceologiche;
- c) ammontare presunto della spesa;
- d) termini e luogo della consegna;
- e) modalità di controllo e collaudo;
- f) penalità applicabili per ritardo nelle conseguenze per qualsiasi altra inadempienza;
- g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, quali quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (imballo, trasporto, montaggio e simili).

Art. 24.

Elenco fornitori

1. L'elenco dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute idonee, per specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici regionali è tenuto presso il Provveditorato.

2. L'elenco è formato in base alle domande presentate dalle ditte o per iniziativa dell'Amministrazione. Il Provveditorato tiene costantemente aggiornato l'elenco al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e per consentire l'iscrizione di nuove ditte entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Contro la mancata iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei fornitori è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Presidente della Giunta Regionale che decide in via definitiva.

4. L'elenco dei fornitori della Regione Campania è pubblico.

5. Le procedure di cui ai commi precedenti sono sottoposte ai vincoli delle vigenti Direttive Comunitarie nn. 92/50 e 93/36, nonché di eventuali e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Controlli

1. Il Provveditorato è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge regionale 27 luglio 1978, n.20, di contabilità regionale ed ai controlli previsti dall'art. 71 della stessa legge.

2. Gli Economisti ed i Cassieri periferici, il Cassiere centrale ed i loro sostituti sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. La vigilanza sull'attività dei primi e del Cassiere centrale, sia sotto l'aspetto della legittimità che del merito, è esercitata dal Responsabile del Provveditorato regionale.

Art. 26.

Beni mobili della Regione

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

a) beni mobili destinati al servizio civile regionale cioè arredi degli uffici, collezione di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi, oggetti artistici e simili;

b) titoli ed azioni che, a norma del codice civile, sono considerati beni mobili.

2. Tutti i beni di cui alla lettera a) del precedente primo comma sono, nel loro complesso, amministrati dal Settore Demanio e Patrimonio.

3. I titoli ed i valori di cui alla lettera b) del precedente primo comma facenti parte del patrimonio mobile della Regione, sono amministrati dall'Assessorato al Bilancio che li gestisce tramite il Settore Gestione Entrate e Spese.

Art. 27.

Consegnatari dei beni.

1. I beni mobili della Regione di cui alla lettera a) del precedente art. 26, amministrati dal Settore Demanio e Patrimonio, sono affidati a singoli consegnatari nominati con atto monocratico dall'Assessore al Demanio e Patrimonio, su indicazione dei Dirigenti dei Settori centrali e periferici.

2. Il consegnatario deve possedere un livello superiore al quarto di cui alla legge regionale 12/91 ed è tenuto:

1) alla conservazione dei registri inventari e di tutti gli atti ad essi allegati;

2) all'aggiornamento continuo degli stessi;

3) alla conoscenza dell'ubicazione e della movimentazione di ciascun bene inventariato.

3. La tenuta e la conservazione dei beni competono, invece, ai Dirigenti di Settore per il ruolo ed i compiti di coordinamento e controllo loro assegnati ed a coloro che li utilizzano.

Art. 28.

Registro degli stampati

1. Il Provveditorato cura la tenuta e l'aggiornamento di un catalogo generale degli stampati in uso presso le diverse unità organizzative. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi stampati e alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione d'uso di alcuni di essi, l'unità organizzativa interessata deve darne notizia al Provveditorato per le opportune registrazioni.

Art. 29.

Schedario e catalogo di magazzino

1. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di magazzino il Provveditorato tiene un apposito schedario nel quale devono essere annotati, per singole voci e in ordine cronologico, distinti per beni durevoli e di facile consumo:

a) il carico iniziale di magazzino;

b) le successive introduzioni;

c) i prelevamenti;

d) le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.

2. Alla fine di ogni anno il Provveditorato esegue l'inventario delle rimanenze.

3. Il Provveditorato cura inoltre la compilazione di un catalogo generale di magazzino da distribuire a tutte le unità organizzative per le loro occorrenze.

Art. 30.

Tenuta e movimenti di magazzino

1. Il Provveditorato è responsabile della conservazione e della distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini sulla base delle effettive esigenze degli uffici richiedenti.

2. Allo stesso compete curare che tutto il materiale sia ordinatamente disposto in modo che in qualunque momento si possa agevolmente eseguire il movimento e il conteggio.

3. Le introduzioni di materiali di facile consumo nei magazzini si effettuano in base ad appositi buoni di entrata da portare a carico sullo schedario previsto dal precedente articolo, mentre per i beni durevoli è necessario anche il carico alla consistenza patrimoniale.

4. Nessun prelevamento dai magazzini stessi può essere fatto se non in base a regolare richiesta e dietro rilascio di regolare ricevuta da portare a scarico sullo schedario.

Art. 31.

Sub - Depositi

1. In caso di istituzione di sub - deposito presso singole unità organizzative si procede ad accertare, mediante periodiche verifiche, che le operazioni di presa in carico e di distribuzione degli oggetti si svolgono regolarmente e che siano adottati tutti i provvedimenti necessari per la loro buona conservazione e sia evitata la formazione di fondi inutilizzabili e li verificarsi di sfidri.

2. Di ogni verifica è steso verbale in due esemplari, sottoscritti dagli intervenuti, che sono conservati rispettivamente dal sub-consegnatario e dal Settore Demanio e Patrimonio.

Art. 32.

Perdite e deterioramenti

1. Il deterioramento o la perdita di oggetti in carico devono essere immediatamente segnalati dai responsabili delle unità lavorative interessate al Settore Patrimonio che promuove i provvedimenti della Giunta regionale necessari per approvare le conseguenti variazioni alle scritture inventariali, fatte salvo le sanzioni previste nei casi di responsabilità personale da parte di dipendenti regionali.

Art. 33.**Beni di terzi**

1. Per i beni di terzi consegnati in uso alla Regione sono tenuti appositi registri di carico e scarico, con le stesse modalità di cui al precedente art. 29. I beni di terzi non fanno parte del patrimonio regionale.

Art. 34.**Modalità delle registrazioni**

1. Registri, schedari, elenchi, cataloghi e altre forme di registrazione previste nel presente regolamento possono essere sostituite da opportune registrazioni meccanografiche o comunque automatizzate.

Art. 35.**Disciplina generale del servizio automobilistico**

1. L'uso degli autoveicoli regionali è riservato alle autorità regionali che esercitano e sono titolari di funzioni esecutive o di controllo.

2. È fatto divieto di destinare autoveicoli regionali ad uso esclusivo di singoli dirigenti o funzionari.

Art. 36.**Altri servizi**

1. I servizi di portineria, di vigilanza dei locali, di stamperia e riproduzione di atti e documenti, di spedizione, di funzionamento del centralino telefonico saranno disciplinati con apposite circolari di servizio diramate dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 37.**Del Settore Demanio e Patrimonio**

1. Il Settore Demanio e Patrimonio, ai sensi della legge regionale sull'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale del 4 luglio 1991, n. 11, provvede, tra l'altro, alla tenuta delle scritture inventariali delle dotazioni mobiliari degli uffici regionali.

Art. 38.**Classificazione dei beni mobili**

1. I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente articolo si distinguono in:

1) beni durevoli;

2) beni di facile consumo, oggetti fragili, tendaggi, divise e dotazioni individuali di personale regionale e degli allievi dei corsi di formazione professionale, oggetti di esiguo valore, componenti degli impianti tecnologici, giornali, riviste, periodici, aggiornamenti di raccolta a schede, beni di esiguo valore, espansioni, aggiornamenti ed adeguamenti di beni già assunti al patrimonio.

2. I beni durevoli sono distinti in tre categorie:

a) nella 1ª categoria sono classificati tutti i beni mobili che servono al funzionamento di ogni ufficio regionale, o ad esso equiparato, ivi compreso autoveicolo di servizio;

b) alla 2ª categoria appartengono i beni che servono per l'espletamento dei compiti specifici di ogni singolo Settore;

c) alla 3ª categoria appartengono i libri, le raccolte di riviste e periodici, le annate delle pubblicazioni ufficiali dello Stato e degli Enti locali, i programmi di informatica su supporto magnetico ed i relativi manuali.

Art. 39.**Scritture inventariali**

1. L'inventario dei beni mobili durevoli è costituito da appositi registri, uno per ciascuna categoria, e per ciascun Settore di cui alla legge regionale 11/91 o struttura assimilabile e per ciascuna Segreteria particolare.

2. Dalle scritture inventariali deve risultare l'esatta denominazione e qualità dell'oggetto, il numero progressivo di inventario della categoria di appartenenza, la sua ubicazione, la data di registrazione ed il valore del bene, corrispondente al prezzo di acquisto ovvero, in mancanza, ad un valore di stima, nonché gli estremi della nota di carico.

3. L'Assessore al Demanio e Patrimonio, con atto monocratico, fissa periodicamente, in funzione delle variazioni del costo della vita, un valore limite al di sotto del quale i beni non devono essere inventariati.

4. Le scritture inventariali sono compilate e tenute aggiornate dai consegnatari dei beni mobili in duplice copia, di cui una deve essere trasmessa al Settore Demanio e Patrimonio.

5. Un bene mobile può essere trascritto nei registri inventariali solo ed esclusivamente in presenza della relativa nota di carico, emessa dal Settore Demanio e Patrimonio, su richiesta del Settore Provveditorato ed Economato o del Settore specificamente delegato alla spesa, cui vanno allegati, in copia, la fattura, la bolta accompagnatoria e l'autorizzazione alla spesa medesima.

6. L'emissione della nota di carico è documento indispensabile per la liquidazione delle fatture dei beni durevoli.

7. Prima di evadere le richieste di fornitura di beni durevoli, il Settore Provveditorato ed Economato è tenuto a verificare attraverso le scritture inventariali depositate presso il Settore Demanio e Patrimonio le effettive necessità ed occorrenze.

8. Per gli articoli di cui alla lettera b) dell'art. 26 è tenuto un apposito registro di consistenza da parte del Settore Gestione delle Entrate e delle Spese.

Art. 40.**Rendiconto annuale**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Settore Demanio e Patrimonio trasmette al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese un prospetto in due copie dal quale risultano tutte le variazioni avvenute durante l'anno precedente nella consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale da riportare a nuovo, distintamente per ogni categoria di beni mobili.

Art. 41.**Aggiornamento degli inventari**

1. Ogni dieci anni, o comunque quando la Giunta Regionale lo determina, sarà provveduto all'aggiornamento degli inventari, previa l'eliminazione degli oggetti già scaricati, con il nuovo valore di ogni singolo bene inventariato.

Art. 42.**Scarico di beni mobili inventariati**

1. Qualora si presenti la necessità di scaricare materiale mobile inventariato, il Settore proponente dovrà inoltrare motivata richiesta al Settore Demanio e Patrimonio, descrivendo gli oggetti da scaricare con gli estremi di inventariazione.

2. Il Settore stesso, fatti gli accertamenti del caso, ne propone:

a) il trasferimento presso altro Settore;

b) la vendita all'asta o la permuta in base alla normativa vigente;

c) la cessione gratuita alla C.R.I. ovvero, acquisita formale rinuncia della stessa, ad altro Ente assistenziale o a privato, senza comunque, alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

3. A seguito dell'acquisizione dell'atto formale di scarico, l'Assessore al Demanio e Patrimonio ne autorizza, con atto monocratico, la cancellazione dalle scritture inventariali.

Art. 43.

Registro degli oggetti non inventariati

1. Gli oggetti di cui al punto 2) del precedente art. 38 sono annotati su appositi registri, costituiti da schede di carico e scarico, una per ogni articolo, sulle quali si annotano, per ciascuna operazione:

- il numero progressivo;
- la data;
- la quantità del materiale caricato e/o scaricato;
- la rimanenza.

Art. 44.

Norme di servizio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano in quanto compatibili le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, nonché quelle concernenti i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

31 dicembre 1994

GRASSO

95R0272

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1995, n. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, concernente l'Utilizzazione e l'adeguamento delle procedure e delle provvidenze di cui alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, al fine del sostegno delle attività turistiche danneggiate dalle recenti calamità naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3 del 16 gennaio 1995)

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, vanno interpretate nel senso che le provvidenze di cui alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, vanno concesse agli esercenti attività di caratteristica navale minore e di tipo artigianale, ritenendosi tali sia le persone fisiche che le persone giuridiche private.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

13 gennaio 1995

GRASSO

95R0273

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 23 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1995, il bilancio per l'anno finanziario 1995 secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale ed eventuali successive note di variazioni.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

L1, 18 gennaio 1995

GRASSO

95R0274

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 68.

Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 59, concernente «Assessment del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994» e variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 101 del 29 novembre 1994)

(Omissis).

94R1068

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1994, n. 69.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 102 del 2 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0305

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 5 aprile 1993, n. 12, recante: «Norme in materia di sport e tempo libero». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 9 aprile 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 2 del 15 gennaio 1994).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 12 del 4 febbraio 1994, all'art. 10, comma 7, della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «... nonché il rimborso delle spese di viaggio e di *sostegno* effettivamente sostenute ...», leggesi: «... nonché il rimborso delle spese di viaggio e di *soggiorno* effettivamente sostenute ...».

95R0306

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 1º settembre 1993, n. 46, recante: «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organ». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 75 del 3 settembre 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 9 del 5 marzo 1994).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 12 del 4 febbraio 1994, all'art. 18, comma 1, della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «1. Fino alla costituzione del *Comitato* dei Garanti, ...», leggesi: «1. Fino alla costituzione del *Collegio* dei Garanti, ...».

95R0307

Comunicato relativo alla legge regionale del Veneto 1º settembre 1993, n. 48, recante: «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 76 del 7 settembre 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 9 del 5 marzo 1994).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 12 del 4 febbraio 1994, all'art. 10, comma 2, lettera c), della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «... rilasciata dalla cooperativa di *garanzia* ...», leggesi: «... rilasciata dalla cooperativa *artigiana* di garanzia ...».

95R0308

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000	- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 183.500	- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500	- annuale	L. 109.500
- semestrale	L. 48.000	- semestrale	L. 109.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prelevato con le somme di L. 68.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle astrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandate	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 326.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082270 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 9 5 *

L. 2.600